



**COMUNE DI SANTA GIUSTA**  
**Provincia di Oristano**

**NOTA INTEGRATIVA BILANCIO DI PREVISIONE**  
**2023/2025**

## ALLEGATO N. 2 BILANCIO PREVISIONE 2023/2025

### NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

L'ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale, portandosi a compimento nell'esercizio 2016.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Gli elementi fondamentali che caratterizzano il nuovo ordinamento contabile degli enti locali sono i seguenti:

- Documento Unico di Programmazione DUP: rappresenta il documento programmatico principale: ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con struttura delle entrate per tipologie e categorie e delle spese per missioni e programmi;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello;
- viene introdotto il concetto di transazione elementare, che permette la registrazione dei fatti gestionali contemporaneamente sotto il triplice aspetto finanziario, economico e patrimoniale;
- viene introdotto come documento obbligatorio (almeno per gli enti con popolazione superiore a cinquemila abitanti) il bilancio consolidato.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrativa* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informativa* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

### **Evoluzione normativa:**

La riforma, lungi dall'essere definita in tutti gli aspetti, ha subito, e continua a subire, numerosi interventi da parte del legislatore per disciplinare diversi ambiti, con costante aggiornamento sia degli schemi contabili di riferimento, sia delle modalità operative di gestione, anche in relazione a criticità emerse a seguito dell'applicazione pratica delle disposizioni, o a seguito di interventi normativi in materie differenti, ma con diretta incidenza sulla materia contabile (si pensi, ad esempio, alle modifiche in materia di contratti pubblici).

Così come negli anni precedenti, anche nel corso del 2022 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione *Arconet*), ad alcuni aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

Si ricorda in particolare il decreto MEF del 02/08/2022, il quale ha modificato gli allegati n. 4/1, n. 4/2, n. 4/3 e n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le esigenze del monitoraggio dei conti pubblici, con particolare riguardo al monitoraggio dei debiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il successivo decreto MEF del 12/10/2022 ha inoltre aggiornato gli allegati n. 4/3, n. 6, n. 9 e n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le esigenze del monitoraggio dei conti pubblici, con particolare riguardo al monitoraggio delle misure di garanzia per il pagamento tempestivo dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni: è quindi stata introdotta la voce "Fondo di garanzia debiti commerciali" sia nel piano dei conti integrato, che negli schemi di bilancio di previsione (a decorrere dal triennio 2023-2025) e di rendiconto (a decorrere dall'esercizio 2022).

## ***GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO***

### **Gli Strumenti della programmazione.**

La Giunta Comunale predispose e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023-2025 ed annessi allegati.

Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo

permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Nel corso del 2018, ad opera di due distinti decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, (decreto del 18/05/2018 e del 29/08/2018) sono state apportate rilevanti semplificazioni nella stesura del DUP, prevedendo una modalità semplificata per i comuni con popolazione tra 2001 e 5000 abitanti, con approvazione del relativo schema, ed una versione iper-semplificata per i comuni con popolazione fino a 2000 abitanti.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti,

tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;

7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;

8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;

9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;

10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, ocularietà e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di

tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati. Nel corso del 2019, ad opera del D.M. 01/08/2019, il principio in questione è stato aggiornato con riferimento al finanziamento tramite avanzo di parte corrente delle spese di investimento previste negli anni successivi del bilancio di previsione finanziario.

Nel 2021 il principio è stato integrato (DM 01/09/2021) in merito alla ridefinizione del margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento.

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

## IL PAREGGIO DI BILANCIO

### Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2023	€ 11.152.680,34	€ 20.190.665,91	€ 14.363.572,67
Esercizio 2024	€ 7.262.363,85		
Esercizio 2025	€ 7.149.931,67		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2023-2025, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1) politica tariffaria: si ricorda che dal 2020 è entrata in vigore la nuova IMU, disciplinata dalla L. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), ed è stata abolita la TASI. Sempre la legge di bilancio 2020 ha previsto l'istituzione dal 2021 del canone unico patrimoniale ed il canone

mercatale, in sostituzione dell'imposta sulla pubblicità, della Tosap/Cosap e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Per il triennio 2023 si è ritenuto di in merito all'IMU di confermare le medesime tariffe dell'anno 2022. Per la TARI si è provveduto ad approvare le tariffe 2023 sulla base del piano finanziario TARI 2022/2025. Le tariffe del Canone Unico Patrimoniale relative all'anno 2023 sono state approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 14.03.2023: per un maggior dettaglio si rimanda alle singole delibere tariffarie allegate al bilancio di previsione;

2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali (fondo di solidarietà comunale), nonché alle difficoltà economiche generali legati all'aumento dei prezzi con particolare riferimento ai rincari energetici e delle materie prime, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata la seguente politica sulla spesa: contenimento delle spese al minimo indispensabile, garantendo gli interventi di natura ordinaria e di manutenzione straordinaria degli immobili comunali;

3) per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli di tipo economico e contrattuale, anche introdotte dal D.Lgs. n. 75/2017, dal successivo D.L. n. 34/2019 e dal conseguente decreto attuativo del 17/03/2020, come interpretato dalla successiva circolare esplicativa del 13/05/2020, al fine di garantire i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi, anche con riferimento alle novità introdotte dalla Legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), e dalle successive normative di dettaglio (ad esempio D.L. 80/2021), sono state previste le seguenti politiche: Sono state attivate le procedure per la sostituzione dei dipendenti cessati dal servizio, garantendo la sostituzione delle figure che cesseranno nel corso del triennio e garantendo sostituzione temporanea dei dipendenti assenti per periodi limitati, mediante assunzioni a tempo determinato.

La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2023-2025, cui si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili: la spesa iscritta in bilancio è conseguenza di tale programmazione;

La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2023-2025 verrà dettagliata nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione, previsto dall'articolo 6 del decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021, che dal 30 giugno 2022 assorbe molti dei Piani che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente: performance, fabbisogni del personale, parità di genere, lavoro agile, anticorruzione. La scadenza per l'approvazione del PIAO è fissata al 31 gennaio dell'anno di riferimento.

4) l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata alle finalità previste dal comma 460 dell'art. 1 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), ovvero alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. Il Comune di Santa Giusta utilizza tale tipologia di proventi unicamente per il finanziamento degli investimenti.

;



5) politica di indebitamento: il Comune di Santa Giusta ritiene di non fare ricorso all'indebitamento per finanziare le spese di investimento, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari. Al contrario, è stata ridotta la spesa corrente per rimborso quota capitale e relativi interessi passivi dei mutui accesi, grazie all'entizione anticipata nel corso del 2021 del mutuo verso Cassa depositi e prestiti, consentendo nel triennio 2023/2025 finanziamento di nuove assunzioni di personale.

### **Gli equilibri di bilancio.**

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2023-2025, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese (tabella 1);
- equilibrio di parte corrente (tabella 2);
- equilibrio di parte capitale (tabella 3);

### **Equilibrio complessivo (tabella 1):**



Equilibrio di parte corrente (tabella 2):

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio			6.557.676,46		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		139.427,25	-	
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.852.965,92 <i>0,00</i>	4.471.203,08 <i>0,00</i>	4.451.403,08 <i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i>	(-)		5.000.978,58	4.449.803,59	4.428.989,25
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			-		<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>161.638,56</i>	<i>165.475,90</i>	<i>165.475,90</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		69.975,18 <i>0,00</i>	21.399,49 <i>0,00</i>	22.413,83 <i>0,00</i>
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>- 78.560,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI**

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		78590,59 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
			<b>O=G+H+I-L+M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Equilibrio di parte capitale (tabella 3):

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**)	(+)	48.740,58	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	3.403,85		0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	3.719.477,04	1.541.160,77	1.448.528,59
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	-	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	-	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	-	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	-	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	-	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-	-	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	3.771.621,47	1.541.160,77 -	1.448.528,59 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	-	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	-	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
		<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>					
			<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):</b>					
	<b>Equilibrio di parte corrente (O)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) e del rimborso di prestiti al netto dell'anticipazione di liquidità</b>	(-)	78.560,06		
	<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.</b>	-	<b>78.560,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE  
DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE**

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2023/2025, per la parte entrata, sono sintetizzate:

ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Previsione assestata 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.604.330,71	1.569.942,61	1.645.187,57	1.597.972,32	1.602.442,62	1.602.442,62
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.032.706,36	2.428.047,64	3.484.785,13	2.864.193,30	2.469.460,46	2.471.960,46
Titolo 3 - Entrate extratributarie	234.620,60	242.430,18	394.470,00	390.800,00	399.300,00	377.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.639.196,54	711.452,60	4.180.975,23	3.719.477,04	1.541.160,77	1.448.528,59
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-			-	-	-
Titolo 6 - Accensione di prestiti	-	263,92		-	-	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-		1.217.914,42	1.060.105,11	-	-
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	442.662,35	642.293,70	1.251.164,57	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	809.962,14	1.467.717,14	1.988.653,01	127.301,17		
Fondo pluriennale vincolato	2.685.949,58	2.423.525,20	1.738.374,06	142.831,10		
<b>TOTALE ENTRATE</b>	10.449.428,28	9.485.672,99	15.901.523,99	11.152.680,04	7.262.363,85	7.149.931,67
	-	-	-	-	-	-

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

### Entrate correnti

#### **Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)
	1	2	3	5	6	
IMU	389.044,36	417.740,89	442.042,57	438.968,62	438.968,62	438.968,62
IMU partite arretrate	85.010,00	37.699,00				
<b>ICI partite arretrate</b>						
Imposta comunale sulla pubblicità	16.292,53					
Addizionale IRPEF						
TASI partite arretrate	5.594,00					
Altre imposte						
TARI	483.677,00	482.246,47				
TARI partite arretrate	2.030,00	1.127,00				
TOSAP						
Altre tasse (recupero evasione tasi/pubblicità)		2.551,00				
Diritti sulle pubbliche affissioni						
Imposta di soggiorno						
Fondo solidarietà comunale	622.682,82	628.578,25		636.000,00	636.000,00	636.000,00
<b>TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>1.604.330,71</b>	<b>1.569.942,61</b>	<b>442.042,57</b>	<b>1.074.968,62</b>	<b>1.074.968,62</b>	<b>1.074.968,62</b>

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che nel corso dell'anno 2020 sono state introdotte importanti novità in materia di fiscalità locale, con impatto diretto sul bilancio e/o sull'operatività degli uffici e sugli adempimenti in capo ai contribuenti, come ad esempio l'abolizione della TASI, l'introduzione della nuova IMU e del canone unico patrimoniale.

Si rammentano alcune modifiche normative introdotte in tema di riscossione coattiva e contenzioso tributario: si vedano più avanti i relativi commenti.

E' inoltre stata avviata dallo Stato, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR, attraverso la disciplina contenuta nel DL 58/2022, la piattaforma delle notifiche digitali, con l'obiettivo di rendere semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini.

Si segnala che con Decreto del MEF del 13.12.2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15.12.2022. è stato determinato per l'anno 2023 il tasso dell'interesse legale, che passa dallo 1,25% al 5,00%.



## IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

A decorrere dall'anno 2020 è stata completamente riscritta la disciplina dell'IMU da parte della Legge di bilancio 2020, (art. 1 commi 739 e seguenti).

Come già previsto per la vecchia IMU, il presupposto della nuova IMU è il possesso di immobili; non costituisce presupposto d'imposta il possesso dell'abitazione principale o assimilata (così come definita dal comma 741 lettere b e c) salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9; oggetto d'imposta sono i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli (come definiti al comma 741); soggetto attivo dell'imposta è il Comune sul cui territorio la superficie degli immobili insiste interamente o prevalentemente. Il pagamento della nuova IMU è in due rate: il 16 giugno e il 16 dicembre; il termine per la presentazione della dichiarazione torna al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta.

La legge statale stabilisce, per ciascuna fattispecie, l'aliquota dell'IMU in una misura "standard" che può essere modificata dal comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge.

A tal fine, il comune determina le aliquote dell'IMU con delibera del Consiglio comunale, che a pena di inapplicabilità deve essere:

- 4) approvata entro il termine per l'adozione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento, fissato al 31 dicembre dell'anno precedente dall'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ma generalmente differito con disposizione di legge o decreto del Ministro dell'interno [art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006];
- 5) pubblicata sul sito [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento [art. 1, commi 762 e 767, della legge n. 160 del 2019]. Le aliquote stabilite dalla legge per ciascuna fattispecie e i relativi margini di manovrabilità da parte dei comuni sono riportati nella seguente tabella.

fattispecie	norma	aliquota stabilita dalla legge	aliquota minima	aliquota massima	ulteriore aumento che può essere stabilito dal comune in sostituzione della maggiorazione TASI (art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019)
abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	art. 1, c. 740, L. n. 160/2019	Esente			non previsto
abitazione principale di categoria catastale  A/1, A/8 e A/9	art. 1, c. 748, L. n. 160/2019	0,5%*	0	0,6%*	non previsto

\* si applica una detrazione

di euro 200					
fabbricati del gruppo catastale D	art. 1, c. 753, L. n. 160/2019	0,86% (0,76% riservato allo Stato)	0,76%	1,06%	non previsto
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	art. 1, c. 751, L. n. 160/2019	0,1% (esenti dal 2022)	0	0,25% (esenti dal 2022)	non previsto
fabbricati rurali strumentali	art. 1, c. 750, L. n. 160/2019	0,1%	0	0,1%	non previsto
altri fabbricati  (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0	1,06%	1,14%
aree fabbricabili	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0	1,06%	1,14%
terreni agricoli  (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	art. 1, c. 752, L. n. 160/2019	0,76%	0	1,06%	non previsto

I comuni potranno diversificare le aliquote dell'IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno individuate da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e dovranno redigere la delibera di approvazione delle aliquote previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, di un prospetto che ne formerà parte integrante (art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019): la variabilità delle aliquote, rispetto al passato, viene quindi ridotta, comprimendo di fatto l'autonomia tributaria del Comune a favore di una maggiore semplificazione della norma nei confronti dei contribuenti; tuttavia alla data di compilazione della presente nota integrativa il prescritto prospetto non è ancora stato disciplinato; tuttavia l'art. 1 comma 837 della Legge n. 197/2022

(legge di bilancio 2023) ha previsto che con decreto MEF l'elenco di cui alla tabella soprastante potrà essere modificato o integrato: inoltre a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dalla norma e pubblicata nel termine di legge, si applicano le aliquote di base previste dalla normativa, e non le aliquote vigenti l'anno precedente.

Il D.Lgs. 146/2021 (art. 5-decies) ha inoltre chiarito che il beneficio dell'abitazione principale spetta ad un solo immobile, scelta dal nucleo familiare, anche nel caso in cui i componenti risiedano in immobili diversi situati anche in comuni differenti.

Tuttavia la Corte Costituzionale, con sentenza n. 209 del 12 settembre 2022, depositata il 13 ottobre 2022, ha stabilito che il diritto all'esenzione IMU sull'abitazione principale prescinde dal nucleo familiare, per cui spetta sempre al possessore che vi risieda e vi dimori abitualmente: gli effetti di questa nuova interpretazione della Corte Costituzionale andranno attentamente valutati in relazione alle singole fattispecie: la Corte precisa che, infatti, che la dichiarazione di illegittimità costituzionale non deve determinare in alcun modo la possibilità di fruire dell'agevolazione per le "seconde case".

Con decreto direttoriale del MEF del 29 luglio 2022 è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione IMU con le relative istruzioni: conseguentemente, per consentire ai contribuenti di utilizzare il modello in questione, l'adempimento dichiarativo per l'anno d'imposta 2021 è stato differito al 31/12/2022 dall'art. 35 comma 4 del DL 73/2022.

In materia di agevolazioni IMU, con particolare riferimento alla riduzione del 25% dell'imposta per le abitazioni a canone concordato, è intervenuta la precisazione dell'art. 7 del DL 73/2022, ai sensi del quale l'attestazione di conformità agli accordi territoriali può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione stipulati successivamente al suo rilascio, purché aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata.

Il D.L. 198/2022 con l'art. 3 comma 1 ha prorogato al 30/06/2023 la presentazione della dichiarazione IMU per gli enti non commerciali riferita all'anno 2021.

Da ultimo la legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) all'art. 1 commi 81 e 82 ha introdotto, con l'aggiunta della lettera g-bis all'articolo 1, comma 759, della legge n. 160/2019, l'esenzione dall'IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per violazione di domicilio e invasione di terreni e edifici o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Per ristorare i comuni per le minori entrate corrispondenti viene previsto apposito contributo statale a decorrere dall'anno 2023.

Il Comune ha approvato il Regolamento della nuova IMU con deliberazione n. 24 del 15/07/2020.

Le aliquote per l'anno 2023 sono state approvate con deliberazione di C.C. n. 2 del 22.03.2023;

Attualmente il gettito iscritto in bilancio per il triennio con riferimento all'IMU ammonta a:

- anno 2023: € 438.968,62;
- anno 2024: € 438.968,62;
- anno 2025: € 438.968,62;

## ACCERTAMENTO IN BILANCIO DELLE SOMME RELATIVE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE

Il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

Pertanto la previsione dell'IMU da attività di accertamento è registrata sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto, dopo anni di attese in proposito, importanti novità in materia di riscossione coattiva, introducendo dal 01/01/2020 anche per i tributi locali l'accertamento esecutivo, che attribuisce all'avviso di accertamento la natura di titolo esecutivo e che consentirà ai Comuni di attivare immediatamente le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito, senza dover formare prima il ruolo o l'ingiunzione fiscale. Tale modalità semplificata consentirà agli enti di migliorare la propria performance in termini di riscossione, snellendo la procedura. A favore dei contribuenti sono previste alcune tutele, come controbilanciamento dei maggiori poteri riconosciuti agli enti, come la notifica di solleciti di pagamento prima dell'avvio effettivo delle misure, e la possibilità di pagare entro ulteriori 30 giorni, anche in modo rateizzato (la materia delle rateizzazioni trova specifica disciplina nella legge di bilancio 2020).

L'applicazione della norma ha tuttavia subito un immediato blocco a causa della crisi sanitaria da Covid-19, che di fatto ne ha impedito l'avvio, incidendo negativamente sui risultati di bilancio (capacità di riscossione).

Con il DM del 01/09/2021 è stato inoltre modificata la modalità di contabilizzazione delle entrate rateizzate, casistica assai frequente nell'attività di accertamento tributario, ancora più rilevante a seguito della crisi pandemica di questi ultimi due anni: in particolare il principio ha previsto che la rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determini la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione, con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione (con possibilità di effettuare tali registrazioni nel corso del riaccertamento ordinario dei residui): condizione per poter procedere alla predetta contabilizzazione, è che la rateizzazione delle entrate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell'ente, risulti da atti formali.

E' previsto inoltre che i Comuni possano accedere gratuitamente, per rafforzare la loro azione coattiva, alle banche dati fiscali relative ai debitori presenti in Anagrafe Tributaria, utilizzare i servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle Entrate e consultare le banche dati catastali nonché il pubblico registro automobilistico (PRA).

La legge di bilancio 2022 (L. 234/2021 - art. 1 comma 15), modificando l'art. 17 del D.Lgs. 112/1999, ha innovato il sistema della remunerazione dell'attività del servizio nazionale della riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a.), distribuendo in maniera diversa i vari oneri (aggio, spese, ecc) a carico sia del debitore che dell'ente che affida il ruolo a partire dal 01/01/2022: è stata altresì approvato il nuovo modello di cartella di pagamento, coerente con la nuova normativa.

La stessa legge di bilancio ha altresì esteso a 180 giorni (anziché 60) il termine per l'espropriazione forzata per i ruoli consegnati dal 01/01/2022 al 31/03/2022.

Con decreto MEF n. 101 del 13 aprile 2022 è stata riscritta la disciplina di istituzione e funzionamento dell'Albo cui devono essere obbligatoriamente iscritti i soggetti che svolgono le attività di accertamento e riscossione delle entrate comunali, con istituzione della sezione separata per le attività di supporto alla riscossione.

Sul fronte del contenzioso tributario, la legge n. 130/2022, nell'ottica di rendere più snello ed efficiente il contenzioso tributario, nonché smaltire l'arretrato, ha introdotto importanti modifiche: sono state ridenominate le commissioni tributarie, che ora sono chiamate "Corti di giustizia tributaria", ed è stata introdotta la composizione monocratica delle corti per i ricorsi notificati dal 01/01/2023 per le controversie di valore inferiore ad € 3.000,00.

Inoltre è stata introdotta, per i ricorsi notificati dal 16/09/2022, la prova testimoniale (il giuramento è sempre escluso), ammessa dal giudice ove lo ritenga necessario ai fini della decisione, e anche senza accordo tra le parti.

La medesima legge 130/2022 introduce inoltre il comma 9bis all'art. 17 del D.Lgs. 546/1992, attribuendo le spese di giudizio alla parte soccombente, qualora la soccombenza si verifichi in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione: tale condanna alle spese può rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che immotivatamente ha rigettato il reclamo/ricorso o non ha accolto la proposta di mediazione. La proposta conciliativa può inoltre essere proposta dal giudice (nuovo art. 48bis D.Lgs. 546/1992), che in caso di mancata accettazione comporta l'addebito delle spese di giudizio maggiorate del 50%.

Viene infine potenziato lo svolgimento da remoto delle udienze, con particolare riferimento alle udienze delle corti in composizione monocratica, nonché norme per la definizione agevolata dei giudizi pendenti innanzi la Corte di Cassazione.

Sul fronte della riscossione coattiva è intervenuta da ultimo la legge di bilancio 2023, che ha introdotto l'ennesimo stralcio dei crediti iscritti a ruolo (art. 1 commi 227-229), in base alla quale, per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015 sono annullati automaticamente limitatamente agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora (l'annullamento non riguarda il capitale e il rimborso spese per procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti). Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, l'annullamento riguarda solo gli interessi.

Il Comune, con delibera da adottarsi entro il 31/01/2023, ha facoltà di decidere di non applicare lo stralcio in questione, comunicando la scelta all'agente della riscossione e pubblicandola sul sito istituzionale.

Si evidenzia che l'Agente della riscossione non ha reso noto l'importo complessivo per il quale, in assenza di decisione dell'ente, non verrà applicato l'annullamento automatico: l'importo va verificato in autonomia dall'ente attraverso a complessa interrogazione del portale di Agenzia Entrate Riscossioni S.p.A., si evidenzia altresì che i crediti inferiori a mille euro erano già stati oggetto di stralcio ad opera dell'art. 4 del DL 119/2018, sia per la parte capitale che per la parte sanzioni ed interessi: pertanto l'attuale stralcio si riferisce sostanzialmente ai carichi affidati dal 2010 al 2015, e limitatamente a sanzioni ed interessi.

Sempre la legge di bilancio 2023, ai commi 231-251 dell'art. 1, ha introdotto la possibilità per i contribuenti di definire in maniera agevolata i propri debiti iscritti a ruolo dal 2000 al 30/06/2022, beneficiando in questo caso dello stralcio di interessi e di sanzioni, interessi di mora, sanzioni, somme aggiuntive e aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e

quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Sia l'eventuale annullamento dei carichi inferiori a mille euro che la definizione agevolata avranno ripercussioni sui residui attivi dell'Ente e, conseguentemente, sul risultato di amministrazione: ai sensi del comma 252 l'eventuale maggiore disavanzo può essere ripianato in non più di cinque annualità, in quote annuali costanti secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto MEF 14 luglio 2021.

## RECUPERO EVASIONE ICI /IMU

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione anche sui tributi soppressi come l'ICI, relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento; tuttavia il potere di accertare l'ICI si è oramai concluso, pertanto le poste residuali si riferiscono esclusivamente a somme per le quali è stata concessa rateizzazione in passato, nonché a riscossioni di entrate precedentemente gestite per cassa, che devono rimanere gestite per cassa fino al loro esaurimento.

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

		2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)
ENTRATA	<b>Gettito da lotta all'evasione</b>	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
SPESA	<b>Accantonamento al FCDE</b>	€ 16.677,98	€ 16.677,98	€ 16.677,98

In ossequio ai principi contabili, le entrate per recupero evasione tributaria sono considerate non ricorrenti, pertanto i proventi sono destinati agli investimenti, ad eccezione delle entrate la cui previsione ricorre costante da almeno 5 anni. Vista la ricorrenza di tale tipologia di entrata nel bilancio comunale la stessa si considera ricorrente e finanzia spese correnti.

## RECUPERO EVASIONE TASI

Nonostante la TASI sia stata soppressa dall'anno 2021, è comunque possibile svolgere l'attività di accertamento per il recupero dell'evasione. Sarà finalizzata al recupero delle annualità non ancora prescritte (anno 2018 e successivi), e si concentrerà principalmente sull'incrocio di banche dati catastali per accertare gli evasori totali e parziali. I proventi stimati a tale titolo sono i seguenti:

		2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)
ENTRATA	<b>Gettito da lotta all'evasione</b>	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
SPESA	<b>Accantonamento al FCDE</b>	€ 671,46	€ 671,46	€ 671,46

In ossequio ai principi contabili, le entrate per recupero evasione tributaria sono considerate non ricorrenti, pertanto i proventi sono destinati agli investimenti, ad eccezione delle entrate la cui previsione ricorre costante da almeno 5 anni. Vista la ricorrenza di tale tipologia di entrata nel bilancio comunale la stessa si considera ricorrente e finanzia spese correnti.

## TASSA RIFIUTI - TARI

Con riferimento al presente tributo, occorre segnalare che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019).

Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all'interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi perequativi e di conguaglio rispetto ai costi attuali.

Anche il procedimento di approvazione del PEF viene profondamente rivisto, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi.

ARERA ha approvato inoltre la deliberazione n. 363 del 03/08/2021 con cui sono ridefiniti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), la deliberazione n. 459/2021/r/rif del 26/10/2021 con cui ha valorizzato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, nonché la deliberazione n. 2/DRIF del 04/11/2021, con cui ha proceduto all'approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria, fornendo ulteriori chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti: sulla base di tali atti va definito il PEF per l'anno 2023 e, di conseguenza, le tariffe TARI 2023.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato in data 30.12.2021 le linee guida interpretative del comma 653, art. 1, L.147/13, riguardanti le modalità da considerare per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti.

In data 18 gennaio 2022 ARERA ha emanato la deliberazione n. 15/2022/R/RIF, con la quale introduce il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), con il quale l'Autorità detta alcuni importanti obblighi in materia di trasparenza nei confronti degli utenti dei servizi nonché tempi procedurali: tali novità, in vigore a decorrere dal 01/01/2023, sono differenziate a seconda del posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori: a tal proposito si precisa che con deliberazione di G.C. n. 15 del 29/04/2022 il Comune di Santa Giusta aveva posizionato l'ente nell'ambito della schema **I "livello qualitativo minimo"**, della matrice. Il TQRIF comporta pertanto l'adeguamento del Regolamento comunale, della modulistica nonché di alcune modalità organizzative sia nell'ambito dei rapporti con l'utente, sia nei livelli generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il DL 118/2022, con l'art. 14 comma 1, ha modificato la modalità e le tempistiche di comunicazione relative alla fuoriuscita ed al rientro nel servizio pubblico per le utenze non domestiche che hanno optato per il ricorso al mercato, introducendo un vincolo biennale, a partire dal 2024.

L'articolo 3, comma 5-quinquies, del DL n. 228/2021, come integrato dall'art. 43 comma 11 del DL 50/2022, ha previsto la possibilità per i comuni, a decorrere dall'anno 2022, di approvare i

piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, ovvero entro termine stabilito per il bilancio di previsione, qualora successivo al 30 aprile: in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

Le tariffe per l'anno 2023 sono state approvate con deliberazione di C.C. n. 2 del 22.03.2023, sulla base del Piano economico finanziario 2022/2025

		2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)
ENTRATA	<b>TARI</b>	<b>€ 497.004,00</b>	<b>€ 504.974,00</b>	<b>€ 504.974,00</b>
SPESA	<b>Accantonamento al FCDE</b>	<b>€ 128.062,52</b>	<b>€ 130.116,17</b>	<b>€ 130.116,17</b>

### RECUPERO EVASIONE TARI

L'attività di accertamento per il recupero della TARI sarà finalizzata al recupero delle annualità non ancora prescritte (anno 2017), e si concentrerà principalmente sull'incrocio di banche dati catastali ed anagrafiche per accertare gli evasori totali e parziali, sulla base delle superfici degli immobili mai dichiarati e/o parzialmente dichiarati, e del numero di componenti del nucleo familiare dei contribuenti;

		2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)
ENTRATA	<b>Gettito da lotta all'evasione</b>	<b>€ 1.000,00</b>	<b>€ 1.000,00</b>	<b>€ 1.000,00</b>
SPESA	<b>Accantonamento al FCDE</b>	<b>€ 1.145,82</b>	<b>€ 1.145,82</b>	<b>€ 1.145,82</b>

Poichè i proventi derivanti dalla TARI, come accennato nel paragrafo di competenza di tale tributo, è destinato alla copertura totale dei costi del piano economico finanziario, ne deriva che tutto ciò che si recupera con l'attività di accertamento e controllo non può finanziare spese ordinarie, ma va vincolato per legge alla restituzione ai contribuenti che, a causa dell'evasione, non ne avevano beneficiato, mediante copertura dei costi del piano dell'anno successivo.

### IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

Dal 2021 l'imposta in questione è stata sostituita dal Canone Unico Patrimoniale.

### TOSAP/COSAP

Dal 2021 l'imposta in questione è stata sostituita dal Canone Unico Patrimoniale.

### TASSA AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO

In ottemperanza alle disposizioni dettate dalla programmazione del fabbisogno del personale 202/2024 E 2023/2025, per l'annualità 2023 è stata prevista la somma di € 3.500,00.



## FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Questo fondo è iscritto tra le entrate correnti (in caso sia positivo) o tra le spese correnti (in caso sia negativo), a seconda di come l'ente sia considerato in riferimento alla perequazione dei fondi (debba cioè contribuire ovvero ne benefici). Il suo importo, che ammonta ad € 636.000,00 (al netto della riduzione fondo di mobilità ex ages -art. 7, c. 31 sexies, D.L. 78/2013 in corso di quantificazione), deve essere letto insieme a quello in entrata dell'IMU.

Pertanto, lo sforzo richiesto al Comune di Santa Giusta, e, in ultima analisi, ai suoi cittadini e contribuenti, è dato dalla somma tra quanto lo Stato trattiene dall'IMU del Comune e che viene versata ai comuni meno "fortunati" a titolo di fondo di *solidarietà*, e quanto lo Stato trattiene dall'IMU del Comune a titolo di compensazione a risorse *standard* per il passaggio dall'ICI ai nuovi tributi IMU e TASI. Questa seconda quota, che non trova alcuna evidenza nel bilancio dell'ente, in quanto l'IMU viene contabilizzata al netto di tale quota, in sostanza, ha l'effetto di *girare* allo Stato tutto il maggior gettito derivante dall'innalzamento del carico fiscale creatosi nel passaggio dall'ICI all'IMU e poi alla TASI, di cui lo Stato, appunto, rimane l'unico beneficiario, nonostante figure che sia l'ente ad incassarne il gettito.

L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha comportato un sistematico taglio delle risorse a disposizione degli enti locali, in considerazione del fatto che i Comuni debbono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica dello Stato, in particolare quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Il succedersi di queste severe manovre ha determinato un forte impatto negativo negli esercizi passati.

La previsione di questa entrata è sempre difficoltosa, a causa sia della complessità dei calcoli e dei molti fattori di livello macroeconomico che entrano nel calcolo, sia perché lo Stato rende noto tale valore tendenzialmente in periodi dell'anno avanzati. Da qui i soventi rinvii decisi a livello governativo del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione.

Di difficile stima l'applicazione della diversa distribuzione delle diverse quote di fondo di solidarietà, della clausola di salvaguardia (+/- 4%) al fine di calmierare gli effetti eccessivi (positivi o negativi) derivanti dal cambio di metodologia, oltre che della quota perequativa del fondo, basata sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, fissata, dal comma 449 lettera c) L. 232/2016 da parte della Legge di bilancio 2018 (art. 1 comma 884).

Inoltre l'art. 57, comma 1 del D.L. 124/2019, attraverso la riscrittura della lett. c) del comma 449 della legge 232/2016, prevede che la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, sia incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030, al fine di consentire il passaggio graduale dal principio della spesa storica ad una distribuzione delle risorse basata su fabbisogni e capacità fiscali.

Anche per il 2022 l'art. 3 comma 5 del DL 228/2021 (Milleproroghe 2022) ha stabilito un correttivo, a favore dei comuni che presentano, successivamente all'attuazione della clausola di salvaguardia (+/- 4%), una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui sopra (+5% annuo fabbisogni standard/capacità fiscali).

Si prevede tuttavia che per la determinazione di questa differenza la Commissione tecnica deve costruire una metodologia per neutralizzare la componente rifiuti, anche attraverso la previsione della sua esclusione dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard.

La Legge di bilancio 2021, all'art. 1 commi da 791 a 794, ha incrementato il fondo di solidarietà dal 2021 per il potenziamento dei servizi sociali, da destinare agli interventi sul sociale e sugli asili nido (questi dal 2022) come segue:

Incremento dotazione FSC 2022 sviluppo servizi sociali comuni Sicilia e Sardegna 44 mln art. 1, c. 449, lettera d-quinquies, terzo periodo, L. 232/2016 (DM 08.08.2022) € 24.226,88;

Incremento dotazione FSC 2022 di 30 mln trasporto studenti in disabilità art. 1, c. 449, lettera d-octies, L. 232/2016 (DM 30.05.2022). € 3.475,44.

Il decreto sostegni, all'art. 30 c. 6 ha definito nuove modalità di ripartizione della quota di fondo di solidarietà comunale di cui sopra, destinato ai comuni in misura crescente dal 2022 quale quota di risorse finalizzata a incrementare i posti disponibili negli asili nido, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido".

La legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) ha ulteriormente previsto, nell'ambito dell'FSC:

- art. 1 comma 172: potenziamento dei fondi destinati al finanziamento degli asili nido già previsti dall'articolo 1, comma 449 lett. d-sexies, della legge n. 232/2016): tali fondi sono destinati al raggiungimento della copertura del servizio entro il 2027 del 33% della popolazione 3-36 mesi; la norma (c. 173) elimina anche il servizio "Asili nido" dall'obbligo di copertura minima dei costi in caso di ente in deficit strutturale ai sensi dell'art. 243 TUEL;
- art. 1 comma 174: introduzione di nuovi fondi vincolati al finanziamento dei LEP (livelli essenziali di prestazione) per il trasporto scolastico degli studenti disabili: in caso di mancato utilizzo di tali fondi, il Ministero provvederà al recupero.

Restano invece inalterate le regole di distribuzione della restante quota percentuale del fondo, ripartita sulla base del criterio della compensazione della spesa storica: fino al 2029 sarà distribuita assicurando a ciascun Comune un importo pari all'ammontare algebrico della stessa componente del fondo dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri perequativi.

Infine la legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) incrementa il FSC di 50 milioni a titolo di parziale ristoro del taglio operato dal DL 66/2014.

Qui in dettaglio gli importi del Fondo di Solidarietà Comunale 2023.

<b>RIPARTO FONDO DI SOLIDARIETA'</b>	<b>2022 definitivo</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>€ 636.000,00</b>	<b>€ 636.000,00</b>	<b>€ 636.000,00</b>	<b>€ 636.000,00</b>

## Titolo 2° - Trasferimenti correnti

ENTRATE	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.032.706,36	2.428.047,64	3.484.785,13	2.864.193,30	2.469.460,46	2.471.960,46
Trasferimenti correnti da famiglie	-	-	-	-	-	-
Trasferimenti correnti da imprese	-	-	-	-	-	-
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	-	-	-	-	-	-
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo	-	-	-	-	-	-
<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>3.032.706,36</b>	<b>2.428.047,64</b>	<b>3.484.785,13</b>	<b>2.864.193,30</b>	<b>2.469.460,46</b>	<b>2.519.888,79</b>

### TRASFERIMENTI DALLO STATO

Si precisa che, analogamente a quanto già disposto dalle recedenti leggi di bilancio, anche la legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha previsto numerosi trasferimenti correnti, che verranno attribuiti in corso d'anno e negli anni successivi mediante appositi decreti ministeriali, e che verranno recepiti con apposita variazione di bilancio non appena ne saranno noti gli importi destinati all'ente.

Tra questi si cita quanto previsto all'art. 1 comma 29, per garantire la continuità dei servizi erogati, ha previsto un contributo straordinario, istituendo un fondo di 350 milioni per i Comuni, che verrà distribuito in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas: per il Comune di Santa Giusta tale contributo è stato previsto in € 11.193,67.

Inoltre il comma 786 stabilizza a regime il contributo di 110 milioni di euro riconosciuto ai comuni per il ristoro del gettito tributario non più acquisibile a seguito dell'introduzione della Tariffa per i servizi indivisibili (TASI), nell'ambito della riforma dell'imposizione immobiliare del 2013: per il Comune di Santa Giusta tale contributo è stato previsto in € 101,79.

Tipologia trasferimento	2022	2023	2024
Contributo sviluppo investimenti	€ 2.161,74	0,00	0,00
Contributo erario compensativo delle agevolazioni per riapertura o ampliamento esercizi commerciali DL 34/2019;	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Trasferimento per finanziamento gettito IRPEF 5 per mille;	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00

Contributo erario compensativo delle agevolazioni per riapertura o ampl.to esercizi commerciali DL 34-2019	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00
Contributo compensativo per IMU immobili comunali (art. 1, c. da 21 a 24 della L 208/2015, c.d imbullonati) ;	€ 3.890,39	€ 3.890,39	€ 3.890,39
Trasferimento compensativo minori entrate TOSAP/COSAP art 181 c.5 DL 34/2020 DL 73/2021	€ 900,00	0,00	0,00
Trasferimento compensativo TASI immobili costruiti destinati alla vendita non local	€ 101,79	0,00	0,00
Trasferimento compensativo IMU teatri e cinema	€ 415,77	0,00	0,00
Trasferimento compensativo minor gettito IMU immobili destinati alla vendita;	€ 4.454,14	€ 4.454,14	€ 4.454,14
Trasferimento MIUR per CPT e contributo formazione	€ 21.200,00		
Trasferimento TARSU scuole;	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
Contributi per fornitura libri di testo scuole medie;	€ 10.124,70	€ 10.124,70	€ 10.124,70

#### TRASFERIMENTI DALLA REGIONE:

La previsione di entrata relativamente ai trasferimenti correnti dalla RAS è elaborata sulla base delle previsioni di entrata assestate del 2022 e delle comunicazioni ricevute dalla Regione Autonoma della Sardegna in relazione al finanziamento di nuovi interventi. La voce di maggior rilievo è il trasferimento a valere sul Fondo Unico per la quale si è ritenuto iscrivere la previsione assestate 2022, in attesa di assegnazione definitiva da parte della RAS:

capitolo	2023	2024	2025
<b>2026 art 1 corrente</b>	€ 1.299.732,77	€ 1.323.232,77	€ 1.325.732,77
<b>4047 art 1 investimenti</b>	€ 64.550,00	€ 41.050,00	€ 38.550,00
<b>Totale generale</b>	<b>€ 1.364.282,77</b>	<b>€ 1.364.282,77</b>	<b>€ 1.364.282,77</b>

#### Destinazione parte corrente:

2026 art 1	2023	2024	2025
servizi sociali	€ 216.931,40	€ 302.931,40	€ 302.931,40
ammortamento nuovo mutuo C.sportivo	€ 20.431,06	€ 21.399,49	€ 22.413,83
spese funzionamento	€ 1.062.370,31	€ 998.901,88	€ 1.000.368,75
<b>totale 2026 art 1</b>	<b>€ 1.299.732,77</b>	<b>€ 1.323.232,77</b>	<b>€ 1.325.732,77</b>

Le altre previsioni di entrata relative ai trasferimenti regionali, effettuate sulla base delle previsioni assestate 2022 e delle comunicazioni ricevute dall'ente erogante, sono relative a finanziamenti a destinazione vincolata, tra i quali rivestono particolare importanza i seguenti contributi:

Per interventi specifici di natura socio assistenziali (nefropatici, neoplasie, povertà estreme, etc...). I più rilevanti sono i seguenti:

- entrata 2013/1 Contributo RAS progetto "Ritornare a casa" € 90.000,00;
- entrata 2051/2 Trasferimento RAS L 162/98 Piani personalizzati di sostegno persone con handicap grave € 291.474,71
- entrata 2140 Trasferimento RAS art 4 c 7 LR 22/2022 rincaro prezzi e garanzia funzioni fondamentali € 82.245,23;
- entrata 2112/1 Trasferimento RAS per contrastare emergenza COVID € 50.000,00

Per servizi socio assistenziali (quota stato L.R. 25/93): € 18.093,60. Per il trasferimento LR 25/93 (quota Statale) per funzionamento dell'Ente è stato previsto € 18.500,00 ed infine il Trasferimento RAS compensativo mancato gettito addizionale energia elettrica ammonta ad € 65.771,00.

Da altri enti pubblici appare degna di nota la seguente entrata a destinazione vincolata:

- entrata 2551/1 Trasferimenti da Plus Oristano art 1 c. 797-804 della Legge 178/2021 per spese del personale sociale di € 14.514,66

#### **TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI:**

Si evidenziano i seguenti contributi:

- € 10.080,35 per indagini statistiche ISTAT;

#### **Titolo 3° - Entrate extratributarie**

#### **VENDITA DI SERVIZI**

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal Comune, tra cui i servizi a domanda individuale, i più rilevanti dei quali sono:

Servizio mensa: previsione € 51.000,00 nel 2023 € 64.000 nel 2024 e 2025;

Rimborso dallo Stato per mensa scolastica: previsione € 4.000,00

Proventi derivanti dalla vendita di energia impianto fotovoltaico € 3.800,00

#### **PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI**

In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti da:

Proventi derivanti da indennità occupazione suolo: € 250,00

Servizio concessione uso locali comunali: previsione € 2.000,00

Servizio concessione loculi cimiteriali: previsione € 12.000,00

Canone concessione asilo nido € 7.500,00

Fitti reali terreni gravati uso civico: previsione € 23.500,00

Fitti reali particelle comunali: previsione € 4.500,00;

Fitti lotti agricoli: previsione € 450,00

## CANONE UNICO PATRIMONIALE

La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede all'art. 1 commi 816 e seguenti prevede che dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada siano sostituiti dal nuovo "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e sarà comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

La legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 848) ha modificato il presupposto per l'applicazione del canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, modificandone altresì le tariffe. Nel corso del 2021 sulla questione è intervenuto dapprima l'art. 40, comma 5-ter del DL n. 77/2021 fissando in € 800,00 annui la misura del canone per le occupazioni permanenti dovuto per ogni impianto insistente sul territorio comunale da parte degli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica, e successivamente l'art. 5 comma 14-quinques del DL n. 146/2021, che ha fornito un'interpretazione autentica definendo con precisione i soggetti passivi.

La legge di bilancio 2022 (art. 1 commi 706-707) ha ulteriormente esonerato dal pagamento del CUP e del canone mercatale le imprese di somministrazione di alimenti e bevande titolari di concessioni o autorizzazioni all'uso del suolo pubblico fino 31 marzo 2022 (esonero già prorogato fino al 31/12/2021 ad opera dell'art. 30 comma 1 lettera a del DL 41/2021); è previsto un contributo compensativo da parte dello Stato; il procedimento autorizzatorio rimane semplificato fino al 30/06/2023 (termine ulteriormente prorogato dall'art. 1 comma 815 della L 197/2022 - legge di bilancio 2023).

La medesima legge n. 197/2022, modificando il comma 818 della L. 160/2019, precisa che nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti (il precedente riferimento era invece al Comune, e non al centro abitato).

Detto canone viene disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Il regolamento di istituzione del canone è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 12.03.2021.

Le tariffe sono state approvate con deliberazione di G.C. n. 16 del 24.03.2023\_

Il gettito previsto, iscritto in bilancio sulla base della banca dati delle esposizioni pubblicitarie e delle occupazioni di suolo pubblico, è il seguente:

I Proventi sono così suddivisi:

€ 17.000,00 CANONE PATRIMONIALE CONCESSIONE, ESPOSIZIONE O AUTORIZZAZIONE PUBBLICITARIA COMMA 816 L 160/2019;

€ 46.000,00 CANONE DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AREE E SPAZI DEL DEMANIO O DEL PATRIMONIO DISPONIBILE ART 1 C.837 L 160/2019 .

## **PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI**

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in € 500,00 per le annualità 2023/2025, che sono state previste sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili. Una quota di tale risorsa è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo (deliberazione di G.C. n. 19 del 24/02/2021).

La quota pari al 50% di detta entrata è stanziata in spesa al fine di essere attribuita all'Ente proprietario della strada.

### **Le somme sono le seguenti:**

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Entrata	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Spesa (50%)	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00

**RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI** - Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo, come ad esempio:

- Introiti e rimborsi diversi € 15.000,00.
- Rimborso Unione di Comuni per personale in convenzione: € 34.000,00;
- Rimborso dal Comune di Palmas Arborea per segreteria convenzionata: € 30.500,00 (prevista per 12 ore).

### **Titolo 4° - Entrate in conto capitale**

#### **CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dalla Regione e trasferimenti da privati

Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti: la corrispondente manifestazione di cassa è inoltre vincolata, ad eccezione dei proventi derivanti dal Fondo Unico Regionale (ex LR 25/93) per i quali l'Ente ha piena discrezionalità di utilizzo.

Si precisa che la legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha previsto alcuni trasferimenti in conto capitale, che verranno attribuiti in corso d'anno mediante appositi decreti ministeriali, tra cui si segnala il contributo di cui al comma 407, destinato alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano.

Nel triennio sono inoltre previsti contributi agli investimenti derivanti dal Piano di ripresa e resilienza PNRR, i cui riferimenti sono stati indicati nel Documento Unico di Programmazione. Si segnala che l'art. 1 commi 369 e seguenti hanno disposto la preassegnazione di un contributo aggiuntivo del 10% rispetto ai fondi assegnati, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

In particolare si evidenziano i principali contributi iscritti:

- Contributo RAS per interventi di tipo ambientale ai sensi dell'art 3 L 549/95 € 339.750,00 nel 2023;
- Trasferimento RAS per riqualificazione messa in sicurezza impianti tecnologici e adeguamento igienico sanitarie fabbricati € 210.000,00 nel 2023 ed € 140.000,00 nel 2024;
- Trasferimento RAS accordi di programma quadro per la sala della necropoli fenicia di Santa Severa € 116.889,65;
- Trasferimento RAS per miglioramento circolazione stradale e completamento pedonale Via Garibaldi € 370.000,00 nel 2023 € 100.000,00 nel 2024;
- Trasferimento RAS per lavori di ampliamento centro servizi PIP € 48.132,90 nel 2022, € 307.867,10 nel 2023 ed € 200.000,00 nel 2024 ed € 189.244,01 nel 2025;
- Trasferimento RAS LR 17/2021 per costruzione nuovi posti salma di € 80.000,00 nel 2022;
- Trasferimento ministeriale ai sensi della L 145/2018 art 1 comma 139, interventi di messa in sicurezza e strade, ponti e viadotti € 50.000,00 nel 2023, € 300.000,00 nel 2024 € 400.000,00 nel 2025;
- Investimenti infrastrutture sociali ai sensi del DPCM 17/07/2020 - FSC 2014/2020 di € 39.437,50 nel 2023;
- Trasn.RAS art 8 LR 8/20218 per interventi di salvaguardia erosione costiera- Stagno S.Giusta di € 250.000,00 nel 2023;
- Trasferimento RAS misura 6.5,1 tutela habitat interesse comunitario e specie minacciate area SIC stagno S. Giusta € 312.069,93 nel 2023 ed € 100.000,00 nel 2024;
- Contributo RAS per adeguamento infrastrutture cimiteriali € 250.000,00 nel 2023:

#### ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

- Trasn RAS misura 1.43 porti e luoghi di pescatori. Refugium Piscatorium-Bando FEAMP2014-2021 di 130.000,00 nel 2023;
- Trasferimento RAS valorizzazione beni patrimoniali disp, offerta turistica, archeologia, eccellenze alimentari € 780.000,00 nel 2023, € 554.710,77 nel 2024 ed € 715.334,58 nel 2025;
- Proventi derivanti da versamenti art 8 comma 5bis LR 1/2011 per realizzazione parcheggi € 500,00 nel 2023 ed € 400 nel 2024/2025;
- Il Fondo Unico Regionale per investimenti:

2023	2025	2025
€ 64.550,00	€ 41.050,00	€ 38.550,00

#### ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

All'interno del DUP è stato approvato l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133. Per il triennio 2023/2025 nel piano delle alienazioni sono stati individuati beni da alienare, come indicato nella deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione

2023	2024	2025
€ 358.950,00	€ 0,00	0,00

Come previsto dall'articolo 56-bis, comma 11 del Dl 69/2013, convertito con modificazioni con



la legge 98/2013, così come modificato dal D.L. 19 maggio 2015 n. 78, una quota pari al 10% del valore delle risorse nette ricavabili dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Tale somma, pari ad € 35.895,00 è stata pertanto stanziata nell'apposito capitolo di bilancio in spesa, vincolato alla finalità prevista dalla legge, in caso di realizzazione dell'alienazione.

L'art. 1 comma 866 della Legge di bilancio 2018 prevede che gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità

Il D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. 12/2019, ha disposto (con l'art. 11-bis, comma 4) la modifica dell'art. 1, comma 866, rendendo definitiva tale possibilità, senza limitarla al solo triennio 2018-2020, come in origine.

Il Comune di Santa Giusta non si avvale della possibilità di cui sopra.

Si precisa che, qualora nel corso dell'esercizio non si sia provveduto ad estinguere anticipatamente prestiti, la parte non utilizzata deve confluire, in sede di rendiconto, nella parte vincolata dell'avanzo d'amministrazione, in aggiunta all'eventuale quota confluita allo stesso titolo negli esercizi precedenti, e potrà essere utilizzata per le finalità previste dalla norma.

La parte residua dei proventi da alienazioni indicate nel piano, pari ad € 323.055,00 è destinata al finanziamento di infrastrutture stradali.

Sono state inoltre previste altre entrate da alienazioni. Trattasi di:

- terreni (zona Is Concias e zona Is Melonis) già ceduti a privati in anni passati, ma per i quali occorre regolarizzare il passaggio di proprietà con stipula di contratto per un totale di € 3.500,00 nel 2023;
- proventi derivanti dalla alienazione di aree cimiteriali destinati per legge alla manutenzione straordinaria e/o realizzazione di loculi cimiteriali. Pertanto la previsione stimata di € 7.000,00 sul 2023 ed € 5.000,00 nel 2024/2025, trova la contropartita in spesa.

**ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE** - le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

#### **ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE**

In questa voce sono classificati:

- gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 120.250,00 per il 2023 e 100.000,00 nel 2024 e 2025.

Si fa presente che la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla

realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche (inciso introdotto da ultimo dall'art. 1-bis, comma 1 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16/10/2017, n.242).

Il Comune di santa Giusta ha sempre destinato i proventi interamente agli investimenti.

Si riportano le spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni

Capitolo	Intervento	2023	2024	2025
20510701/1	Contributi per realizzazione oo.uu. edifici religiosi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20410101/1	Ristrutturazione e manutenzione straordinaria scuola materna	3.000,00	3.000,00	4.000,00
20620127/1	Fornitura e posa in opera di attrezzature sportive per arredo urbano	15.250,00	0,00	0,00
20620128/1	Lavori su fondazioni per installazione arredo urbano e sportivo	5.000,00	0,00	0,00
20820102/1	Manut.straord.impianto ill.ne pubblica	7.000,00	10.000,00	8.000,00
20940107/1	Opere idrico-fognarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20810125/1	Viabilita' rurale	10.000,00	8.000,00	8.000,00
20150111/1	Manutenzione straordinaria immobili comunali vari	30.000,00	20.000,00	20.000,00
20810163/1	Opere stradali	30.000,00	38.000,00	35.000,00
20420101/1	Manut. straordinaria scuole elementari e medie	5.000,00	6.000,00	10.000,00

#### **Titolo 5° - Entrate da riduzione di attività finanziarie**

In merito al titolo 5° non risultano previsioni di entrata

#### **Titolo 6° - Accensione di prestiti**

Il bilancio finanziario 2023/2025 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui potrebbe fare fronte con difficoltà.

#### **Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere**

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1 comma 555 della Legge di bilancio 2020, è stato disposto l'innalzamento fino al 31/12/2022 da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (fino al 31/12/2019 il limite era di quattro dodicesimi).

Il D.L. 34/2019, all'art. 38 comma 1- *duodecies* ha disciplinato per i comuni in stato di **dissesto finanziario** la durata delle anticipazioni di tesoreria, estendendola fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto.

Il Comune di Santa Giusta non ha intenzione di attivare la facoltà di cui al comma 906 della legge di bilancio 2020.

Si segnala che, ad opera del comma 908 della legge di bilancio 2019, sarà possibile affidare in via diretta, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2023/2025 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni. A titolo precauzionale è comunque stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'Uscita.

Sulla base dell'attuale fondo di cassa e dell'osservazione storica sull'andamento della liquidità, è stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'Uscita. Tuttavia le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale n. 4, dell'integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate.

Al fine di consentire la contabilizzazione al lordo, il principio contabile generale della competenza finanziaria n. 16 prevede che gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio.

Nel rendiconto generale verrà esposto il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi. In allegato al rendiconto verrà dato conto di tutte le movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno.

Con apposita deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 13.04.2023 è stato fissato il limite massimo previsto dalla normativa per l'anticipazione di tesoreria, pari a 3 dodicesimi.

La legge di bilancio 2018 ha previsto inoltre, all'art. 1 comma 877, la proroga a tutto il 2021 della sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Pertanto, fino al 31/12/2021, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Tale normativa, quindi, limita l'autonomia finanziaria degli enti, in quanto preclude ai Comuni la possibilità di maturare interessi attivi sulle giacenze di cassa proprie, che avrebbero dovute essere depositate presso la Tesoreria Comunale.

### **Titolo 9° - Entrate per conto di terzi e partite di giro.**

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed

autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria. In deroga alla definizione di “Servizi per conto terzi”, sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell’ente presso terzi, i depositi di terzi presso l’ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell’individuazione delle “operazioni per conto di terzi”, l’autonomia decisionale sussiste quando l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell’osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

Si segnala che dal 2020 non viene più accertato nel titolo 9° (né impegnato al titolo 7° della spesa) il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA), riscosso unitamente alla TARI, ma che dal 2020 viene versato direttamente alla Provincia di competenza, senza passare per il bilancio comunale.

#### **IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata**

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell’esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell’esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l’importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all’importo dei fondi pluriennali di spesa dell’esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all’importo, riferito al 31 dicembre dell’anno precedente al

periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

<b>FPV</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
FPV – parte corrente	€ 139.427,25	€ 0,00	€ 0,00
FPV – parte capitale	€ 3.403,85	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale</b>	<b>€ 142.831,10</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

**CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO**

*Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.*

La Legge di bilancio 2021, all'art. 1 comma 850, ha reintrodotto il concorso dei Comuni alla finanza pubblica, a decorrere dal 2023 e fino al 2025, per la somma di 100 milioni di euro per i comuni, facendo leva sui risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile (il riparto avverrà con apposito DPCM).

Le previsioni tengono conto del tasso di inflazione programmata per il 2023, pari all'4,3% (fonte: DEF aggiornato a settembre 2022).

Si evidenzia inoltre che, a far data dal 01/01/2022, il limite per l'uso del contante passa da € 2.000,00 ad € 1.000,00 (art. 5-quater DL n. 146/2021).

SPESE	TREND STORICO			PREVISIONI DI BILANCIO			
	REDICONTO 2020	REDICONTO 2021	PREVISIONE DEFINITIVA 2022	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
<b>Disavanzo di amministrazione</b>					0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	3.492.337,67	3.292.396,70	6.020.596,86	5.735.931,07	5.000.978,58	4.449.803,59	4.428.989,25
- di cui fondo pluriennale vincolato	198.913,64						
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.271.647,40	1.955.072,55	7.337.333,51	6.199.243,81	3.771.621,47	1.541.160,77	1.448.528,59
- di cui fondo pluriennale vincolato	2.224.611,56				-	-	-
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	3.500,00			-	-	-
<b>Totale spese finali</b>	<b>7.187.510,27</b>	<b>5.250.969,25</b>	<b>13.357.930,37</b>	<b>11.935.174,88</b>	<b>8.772.600,05</b>	<b>5.990.964,36</b>	<b>5.877.517,84</b>
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	32.405,02	159.793,30	74.514,63	79.841,32	69.975,18	21.399,49	22.413,83
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			1.217.914,42	1.060.105,11	1.060.105,11	-	-
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	442.662,35	642.293,70	1.251.164,57	1.288.451,36	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
<b>Totale titoli</b>	<b>7.662.577,64</b>	<b>6.053.056,25</b>	<b>15.901.523,99</b>	<b>14.363.572,67</b>	<b>11.152.680,34</b>	<b>7.262.363,85</b>	<b>7.149.931,67</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>7.662.577,64</b>	<b>6.053.056,25</b>	<b>15.901.523,99</b>	<b>14.363.572,67</b>	<b>11.152.680,34</b>	<b>7.262.363,85</b>	<b>7.149.931,67</b>

## TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.);
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;

- delle richieste formulate dalle varie responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

## **REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE**

La Giunta Comunale, nelle more della definizione della disciplina di dettaglio del Piano integrato di attività e organizzazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 6 del D.L. 80/2021, il cui termine di approvazione è stato prorogato al 31/05/2023 e che ha sostituito, per gli enti con più di 50 dipendenti, i documenti di programmazioni in materia di personale, con deliberazione n. 20 del 29/03/2023 ha approvato il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2023/2025, dando atto che la spesa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale e tengono conto della sottoscrizione del nuovo CCNL del personale dipendente per il triennio 2019-2021

In data 07.12.2022 è stato stipulato il contratto collettivo decentrato per il personale dipendente (ultimo anno contrattato: 2022).

Per il personale dirigenziale (compresi Segretari Comunali e Provinciali), in data 17/12/2020 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il periodo 2016/2018.

Gli stanziamenti di bilancio tengono conto dei conseguenti valori stipendiali.

Si evidenzia che il D.Lgs. 230/2021 ha istituito l'assegno unico e universale, sostitutivo dell'assegno nucleo familiare, a decorrere dal 01/03/2022, che verrà erogato, a seguito di apposita istanza da parte dei lavoratori, direttamente dall'INPS, non gravando più sugli stanziamenti di bilancio.

Inoltre la legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) all'art. 1 commi 330-333 ha istituito un emolumento accessorio una tantum per il solo anno 2023, pari al 1,5% dello stipendio per tredici mensilità, valido solo ai fini pensionistici: tale somma è prevista negli stanziamenti di bilancio.

In materia di assunzioni di personale, gli enti locali in ritardo con l'approvazione dei bilanci o con l'invio dei dati alla Bdap potranno comunque procedere alle assunzioni a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del PNRR, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi e del settore sociale, ovviamente nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia (articolo 3-ter del DL 80/2021).

L'art. 1 commi 825-828 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), ha infine previsto, al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR e di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria, nonché per supportare i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del PNRR, fino al 31 dicembre 2026, di poter utilizzare le risorse di cui all'articolo 31-bis comma 5 del DL n. 152/2021 (fondo per le assunzioni straordinarie di personale dei piccoli Comuni), anche per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali, ovvero ad assistenza tecnica per adempimenti amministrativi legati alla realizzazione del PNRR.



**IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE** - In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti e ai professionisti;  
Il Comune di Santa Giusta applica il metodo cosiddetto commerciale sui servizi a rilevanza commerciale (art. 10 comma 2 D.Lgs. 446/1997).

- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente;
- imposta di bollo e registrazione, calcolata sull'andamento storico dei contratti e sugli atti da registrare in qualità di soggetto passivo d'imposta.

### **ACQUISTO DI BENI E SERVIZI -**

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Si evidenzia che nel bilancio 2023-2025 è stato considerato nelle previsioni anche l'aumento di spesa connesso all'incremento consistente del costo per le utenze elettriche e il gas: per quest'ultime, anche nel primo trimestre 2023 la legge di bilancio 2023 ha previsto l'aliquota agevolata del 5 per mille.

Rientrano inoltre le spese per il funzionamento degli organi istituzionali, quali l'indennità di Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio, recentemente aumentata a seguito del riconoscimento delle nuove misure stabilite per legge, aumento scaglionato nel triennio, al fine di parametrare tali indennità al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, al fine di parametrare tali indennità al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni.

Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali comprese le spese di progettazione delle opere pubbliche imputate tra le spese correnti: a riguardo si segnala che nel corso del 2019 è stata chiarita la modalità di contabilizzazione delle stesse (tra le spese correnti o in conto capitale) a seconda che l'opera da realizzare sia o meno compresa nei documenti programmatici (DUP): in sostanza i presupposti in base ai quali è possibile contabilizzare le spese di progettazione tra le spese in conto capitale sono che la spesa di progettazione sia contestualizzata in una programmazione complessiva dell'opera e che la realizzazione della stessa sia supportata da fonti di finanziamento attendibili e determinate all'inizio del processo programmatico. In assenza di tali presupposti, la spesa di progettazione deve essere contabilizzata al titolo 1°.

L'art. 6-bis del DL 152/2021 consente di espletare le procedure di affidamento dell'attività di progettazione relativi ai bandi connessi al PNRR anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione del D.Lgs. 50/2016 (piano triennale opere pubbliche e piano biennale degli acquisti).

Con riferimento alle spese relative agli incarichi, si rileva il venir meno, ad opera del D.L. 124/2019, dei vincoli in materia di consulenze: rimane tuttavia vigente la necessità che i contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, siano riferiti alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio, così come richiesto dall'art. 3 comma della Legge n. 244/2007.

Fanno parte del macroaggregato 03 le spese relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.).

Sono anche comprese le spese per l'utilizzo di beni di terzi, tra cui i canoni per le locazioni immobili.

Le previsioni del macroaggregato 03 sono state calcolate sulla base dei contratti in essere, su quelli nuovi che si prevede di dover stipulare e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte del forte rincaro generalizzato dei prezzi.

Nell'ambito dei servizi appare degna di nota la previsione di spesa stanziata per la formazione del personale, in osservanza alle disposizioni dettate dal CCNL 21/05/2018 art 49 ter comma 12, secondo il quale non deve essere inferiore all'1% del monte salari 2018 ed ammonta complessivamente d € 8.925,33, suddivisa tra i vari servizi dell'Ente.

**TRASFERIMENTI CORRENTI** - in questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, ed i più rilevanti sono:

- trasferimenti relativi al settore sociale per € 863.201,80;
- trasferimenti all'Unione di Comuni dei Fenici relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per € 501.000,00.

**INTERESSI PASSIVI** - La spesa per interessi passivi si riferisce prevalentemente alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi (cassa depositi e prestiti e istituto per il credito sportivo), il cui totale generale è di seguito indicato:

2023	2024	2025
6.671,42	5.702,99	4.688,65

Sono previsti inoltre interessi passivi su depositi bancari e postali pari ad € 1.000,00 sul triennio ed infine 200,00 sul triennio per eventuali oneri su canoni demaniali. L'evoluzione nel triennio dipende dai nuovi mutui accesi e/o dal termine dei piani di rimborso dei prestiti, giunti alla fine del periodo di ammortamento.

#### **RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE**

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

#### **ALTRE SPESE CORRENTI**

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva -: il fondo di riserva è iscritto per € 16.933,75 nel 2023, per € 15.764,28 nel 2024 e per € 28.964,28 nel 2025 - in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione. Tale quota minima è stabilita per un importo di

€ 7.501,47 nel 2023, € 6.674,71 nel 2024 ed € 6.643,48 nel 2025.

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad € 18.000,00.

### **Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

In particolare la procedura è stata la seguente:

1. sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione: la scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

1a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,

1b) i crediti assistiti da fidejussione,

1c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate rimosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'Ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione (così come anche ricordato anche dalla Corte dei Conti Lombardia con la deliberazione n. 153 del 08/05/2018): il servizio finanziario, in attiva collaborazione con gli altri responsabili dei servizi, ha provveduto a verificare le singole entrate per le quali risulta necessario provvedere ad accantonare il fondo crediti dubbia esigibilità, operando nel seguente modo:

- Scelta del livello di analisi: la definizione dello stanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità è stata compiuta a livello di singolo capitolo, al fine di renderlo quanto più attendibile possibile;

- Con riferimento alle entrate che l'Ente non considera di dubbia e difficile esazione, che abbiano una previsione sul bilancio 2023/2025 si specificano di seguito le motivazioni per le quali non è stato costituito il fondo crediti dubbia esigibilità:

TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DESCRIZIONE	MOTIVAZIONE MANCATO ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'
3011/1	Proventi derivanti da indennità occupazione terreni comunali	Il trend storico degli accertamenti e degli incassi dell'entrata che è stata sostituita aveva un rapporto percentuale 100%
3203/1	Canone patrimoniale concessione, esposizione o autorizzazione pubblicitaria comma 816 Legge160/2019	Entrata di nuova istituzione. Il trend storico degli accertamenti e degli incassi dell'entrata che è stata sostituita aveva un rapporto percentuale 93,39%, pertanto, superfluo accantonare somme.
3204/1	Canone di concessione per occupazione aree e spazi del demanio o del patrimonio disponibile art 1 comma 837 Legge 160/2019	Entrata di nuova istituzione. Il trend storico degli accertamenti e degli incassi dell'entrata che è stata sostituita aveva un rapporto percentuale 99,50%, pertanto, superfluo accantonare somme di scarsa rilevanza
3012/1	Proventi derivanti da sanzioni per violazioni legge, regolamenti com. e ordinanze sindacali (a carico ist. sociali priv)a carico ist. sociali priv)	Il trend storico degli accertamenti e degli incassi è pari a zero.
4035/1	Oneri di urbanizzazione	Il servizio viene fornito solo a seguito del pagamento anticipato del corrispondente diritto: pertanto, non esiste rischio di mancata riscossione
3010/2	Sanzioni ai sensi dell'art 38 comma 2bis e dell'art 46 del D.Lgs 163/06	Il trend storico degli accertamenti e degli incassi dell'entrata che è stata sostituita aveva un rapporto percentuale 100%

2. sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto 1), le medie seguendo la

metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, il quale prescrive che, dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente.

3. per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale che ha consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'importo ritenuto adeguato.

Inoltre, nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali contenuta nella L. n. 160/2019 ( legge di bilancio 2020, art. 1 comma 80), previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono inoltre ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti. L'Ente non si avvale di tale facoltà.

Si segnala inoltre che l'articolo 30-bis del Dl 41/2021, che modifica l'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020, prevede che, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021: da ciò discende che i dati relativi al 2019 intervengono tre volte nel calcolo del fondo: la norma in questione ha lo scopo di eliminare dalla serie storica presa in considerazione per il calcolo dell'accantonamento due annualità peculiari dal punto di vista delle riscossioni.

Il comune di Santa Giusta ha adottato tale facoltà.

La Commissione *Arconet* ha inoltre chiarito (faq nn. 25 e 26 del 27 ottobre 2017) le modalità di calcolo per il FCDE in sede di previsione di bilancio, con particolare riferimento alla composizione di numeratore e denominatore, per gli enti che decidono di considerare tra gli incassi anche quelli realizzati nell'esercizio successivo in conto residui dell'esercizio precedente, esplicitando i calcoli corrispondenti.

In particolare, a regime, ovvero quando il quinquennio di riferimento è composto esclusivamente da esercizi gestiti nel rispetto della citata disciplina armonizzata, il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti nel modo seguente per tutti gli esercizi compresi nel quinquennio di riferimento si calcola secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{incassi di competenza es. (X)} + \text{incassi esercizio (X+1) in c/residui (X)}}{\text{accertamenti esercizio (X)}}$$

Si riporta di seguito il dettaglio degli accantonamenti effettuati:

Descrizione e capitolo	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Totale accertato 2017/2019	Totale incassato 2017/2019	100-%	Importo fondo 2023	Importo fondo 2024	Importo fondo 2025
1002/3 Recupero evasione tributaria ICI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 471.376,73	€ 78.296,08	83,38	€ 16.677,98	€ 16.677,98	€ 16.677,98
1006/1 Imposta comunale sulla pubblicità (parte fissa)									
1025/2 Recupero evasione tributaria TARSU	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 15.435,00	€ 5.071,00	67,14%	€ 671,46	€ 671,46	€ 671,46
1009/1 Recupero evasione TASI	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 6.789,00	€ 2.031,00	70,08%	€ 1.051,26	€ 1.051,26	€ 1.051,26
1028/1 TARI	€ 497.004,00	€ 504.974,00	€ 504.974,00	€ 2.572.448,62	€ 1.909.607,19	25,76%	€ 128.062,75	€ 130.116,37	€ 130.116,37
3009/1 Proventi derivanti da sanzione codice stradale	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 58,79	€ 58,79	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3009/2 Proventi derivanti da sanzione codice stradale (A carico famiglie)	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3010/1 Proventi derivanti da sanzione codice stradale (A carico imprese)	€ 1.000,00	€ 1000,00	€ 1.000,00	€ 2.216,67	€ 2.216,67	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3010/2 Sanzioni ai sensi dell'art 38 comma 2 bis e dell'art 46 del D.LGS 163/06	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 59,46	€ 59,46	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3012/1 Proventi derivanti da sanzioni per violazioni legge, regolamenti com. e ordinanze sindacali (a carico ist. sociali priv)/a carico ist. sociali priv)	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3011/1 proventi derivanti da indennità occupazione terreni comunali	€ 250,00	€ 250,00	€ 200,00	€ 12,60	€ 12,60	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3013/1 Proventi da mense scolastiche	€ 48.000,00	€ 61.000,00	€ 61.000,00	€ 86.109,00	€ 74.294,12	13,72%	€ 6.586,00	€ 8.369,71	€ 8.369,71
3027/1 Canone concessione asilo nido	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 11.550,00	€ 2.970,00	74,28%	€ 5.571,43	€ 5.571,43	€ 5.571,43
3056/1 Proventi da utilizzo immobili comunali	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 17.255,00	€ 17.255,00	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3062/2 Fitti terreni gravati da uso civico	€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 116.335,00	€ 103.589,00	10,96 %	€ 2.793,85	€ 2.793,85	€ 2.793,85
3062/3 Fitti particelle comunali	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 20.674,70	€ 19.898,94	3,75%	€ 168,85	€ 168,85	€ 168,85
3062/4 Lotti agricoli	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 2.080,00	€ 1.824,74	12,27%	€ 55,22	€ 55,22	€ 55,22
3201/1 COSAP							€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

3203/1 Canone patrimoniale concessione autorizz. pubblicitaria	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 000	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3204/1 Canone concessione occupazione suolo pubblico	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>							<b>€ 161.638,56</b>	<b>€ 165.475,90</b>	<b>€ 165.475,90</b>

### Accantonamento del fondo rischi spese legali:

Sulla base del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza.

Sulla base delle informazioni ricevute dai vari servizi, nel bilancio di previsione non è stato stanziato alcun importo.

### Accantonamento del fondo rischi:

Sulla base del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, non si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo rischi, nonostante i dubbi sulla liquidazione dei diritti di rogito a favore dei segretari comunali non sono stati ancora chiariti dagli organi competenti. Continuano a sussistere, infatti, in merito al fatto se i contributi previdenziali e l'IRAP debbano essere a carico dell'Ente o del segretario beneficiario dei diritti liquidati.

Si ritiene necessario svolgere controlli più accurati prima di immobilizzare risorse inutilmente e procedere all'accantonamento per gli importi più definiti, in sede di variazione di assestamento generale del bilancio. Pertanto, nel bilancio di previsione è stato stanziato il seguente importo

2023	€ 0,00
2024	€ 0,00
2025	€ 0,00

### **Accantonamento del fondo per rinnovi contrattuali:**

Sulla base del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo per rinnovi contrattuali in base a quanto disposto dall'ultimo CCNL.

Sulla base delle informazioni ricevute dal competente ufficio, nel bilancio di previsione è stato stanziato il seguente importo

2023	€ 36.500,00
2024	€ 36.500,00
2025	€ 36.500,00

### **Accantonamento per indennità di fine mandato del sindaco:**

Sulla base del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo per indennità di fine mandato del sindaco.

Sulla base delle informazioni ricevute dal competente ufficio, nel bilancio di previsione è stato stanziato il seguente importo

2023	€ 3.174,00
2024	€ 3.174,00
2025	€ 3.174,00

### **Fondo garanzia debiti commerciali**

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In particolare viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

L'accantonamento obbligatorio varia dall'uno al cinque per cento dell'ammontare degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo rilevato sui pagamenti.

Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

Con il D.L. 34/2019 viene previsto che, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente, la norma non si applichi alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. Inoltre si prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità.



Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'ente dovrà essere adottare una delibera con la quale viene stanziato nella parte corrente del bilancio l'accantonamento in questione, nel caso in cui siano state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente: tale accantonamento dovrà essere stanziato anche in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria (art, 9 comma 2 DL 152/2021), ai fini della tempestiva attuazione del PNRR. L'indicatore relativo al debito commerciale residuo, per gli esercizi 2022 e 2023 potrà essere elaborato sulla base dei dati contabili dell'Ente previo invio della comunicazione dello stock di debito residuo scaduto relativa ai due esercizi e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Si richiama la verifica delle condizioni richieste dalla normativa in merito all'obbligo di accantonamento del fondo a garanzia dei debiti commerciali, in base all'istruttoria compiuta dal servizio finanziario:

<b>Condizione</b>	<b>Valore</b>
Debito commerciale residuo al 31/12/2021	€ 1.406,12
Debito commerciale residuo al 31/12/2022	€ 9.174,33
Totale fatture ricevute esercizio precedente 2022	€ 2.756.282,09;
Limite 5% fatture anno	€ 137.814,10
Indicatore finale ritardo annuale pagamenti esercizio precedente	- 4,21
Pubblicazione e trasmissione informazioni alla PCC esercizio precedente	SI

Dall'analisi dei parametri di cui alla tabella soprastante, si rileva che per il Comune di Santa Giusta non sussista l'obbligo di accantonare il fondo a garanzia dei debiti commerciali, così come verificato anche con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 23/02/2023, in quanto:

- o l'Ente non ha rispettato l'obbligo di contenimento dello stock del debito dall'esercizio 2021 all'esercizio 2022, ma l'ammontare dello stock del debito al 31/12/2022 non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- o l'Ente ha un indicatore di ritardo sui pagamenti pari a - 4,21.

## TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

Macroaggregati di spesa	PREVISIONI DI BILANCIO		
	Previsione esercizio 2023	Previsione esercizio 2024	Previsione esercizio 2025
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.725.726,47	1.531.160,77	1.438.528,59
Contributi agli investimenti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Altri trasferimenti in c/capitale	-	-	-
Altre spese in c/capitale	35.895,00	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>3.771.621,47</b>	<b>1.541.160,77</b>	<b>1.448.528,59</b>

### INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

Per il triennio 2023/2025 non sono previsti fondi per l'acquisto di terreni e fabbricati.

### INVESTIMENTI FINANZIATI CON ENTRATE CORRENTI

Particolare attenzione deve essere posta all'analisi delle entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti ed al rimborso dei prestiti.

Le risorse correnti costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Si tratta, nel caso di specie, di entrate correnti che per legge possono essere destinate anche al finanziamento di investimento

Si riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG **per l'esercizio in corso di gestione:**

ENTRATE CORRENTI (TITOLI 1, 2 E 3) NON DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE CORRENTI E DEL RIMBORSO DEI PRESTITI		
2023		
Quota di margine corrente	Descrizione intervento	Capitolo entrata/Articolo

--	--	--

<b>ENTRATE CORRENTI (TITOLI 1, 2 E 3) NON DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE CORRENTI E DEL RIMBORSO DEI PRESTITI</b>		
<b>2024</b>		
<b>Quota di margine corrente</b>	<b>Descrizione intervento</b>	<b>Capitolo entrata/Articolo</b>
0,00		
0,00		

<b>ENTRATE CORRENTI (TITOLI 1, 2 E 3) NON DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE CORRENTI E DEL RIMBORSO DEI PRESTITI</b>		
<b>2025</b>		
<b>Quota di margine corrente</b>	<b>Descrizione intervento</b>	<b>Capitolo entrata/Articolo</b>
0,00		

Inoltre possono esserci investimenti la cui copertura può essere costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente (non a specifica destinazione per legge) previsto per ciascun esercizio e devono essere rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10), come recentemente modificato dal D.M. 01/08/2019. In merito a questo tipologia di investimenti, si dà atto del fatto che non vi sono interventi nel triennio 2023/2025 finanziati da entrate correnti ordinarie.

#### **QUADRO DI RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO**

Si riporta infine il quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento delle spese in conto capitale previste nel bilancio di previsione 2023/2025, piano triennale delle opere pubbliche 2023/2025 ed investimenti provenienti da esercizi precedenti e traslati di competenza, nonché spese per incremento di attività finanziarie:

<b>Descrizione fonte di finanziamento</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Accertamenti reimputati			
FPV	3.403,85		-
Avanzo di amministrazione	48.740,58		
Mutui			
Trasferimenti di capitali da privati	-		
Contributi in conto capitale	2.254.727,04	840.000,00	589.244,01
Alienazioni patrimoniali	369.450,00	5.000,00	5.000,00
Contributi per permessi di costruire	120.250,00	100.000,00	100.000,00
Monetizzazioni			
Altre entrate di parte capitale	975.050,00	596.160,77	754.284,58
entrate di parte corrente	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>3.771.621,47</b>	<b>1.541.160,77</b>	<b>1.448.528,59</b>

## CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti. Nell'allegato al bilancio e al rendiconto, riguardante il risultato di amministrazione, è data evidenza della quota costituita da entrate genericamente "destinate" al finanziamento degli investimenti e della quota vincolata al finanziamento di specifici investimenti.

Nel bilancio di previsione finanziario la voce è complessivamente stanziata come segue:

2023	€ 2.254.727,04
2024	€ 840.000,00
2025	€ 589.244,01

Nel bilancio di previsione finanziario la voce degli investimenti finanziata da contributi è complessivamente stanziata come segue:

Descrizione contributo	2023	2024	2025
Contributo RAS per interventi di tipo ambientale ai sensi dell'art 3 della Legge 549/95	€ 339.750,00		
Trasferimento RAS per riqualificazione e messa in sicurezza impianti tecnologici	€ 210.000,00	€ 140.000,00	
Trasf RAS per miglioramento circolazione stradale e completamento pedonale Via Garibaldi	€ 370.000,00	€ 100.000,00	
Trasf RAS misura 6.5,1 tutela habitat interesse comunitario e specie minacciate area SIC stagno S. Giusta	€ 312.069,93	€ 100.000,00	
Trasf RAS per lavori di ampliamento centro servizi PIP	€ 307.867,10	€ 200.000,00	€ 189.244,01
L 145/2018 art 1 c 139 Interventi di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti	€ 50.000,00	€ 300.000,00	400.000,00
Investimenti infrastrutture sociali ai sensi del DPCM 17/07/2020 - FSC 2014/2020	€ 39.437,50		
Trasf.RAS art 8 LR 8/20218 per interventi di salvaguardia erosione costiera- Stagno S.Gusta	€ 250.000,00		
Contributo erariale L 234/2021 per acquisto arredo urbano-manut straordinaria strade comunali	€ 5.000,00		

Trasf. ras accordo di programma quadro per sala necropoli fenicia santa severa e museo	€ 116.889,65		
Contributo straord. RAS per manut. corsi d'acqua e mitigazione rischio idrogeologico bacini idrografici	€ 3.712,86		
CONTRIBUTO RAS DGR 48/25 DEL 2021 PER CIMITERO COMUNALE E	€ 250.000,00		

#### ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Descrizione contributo	2023	2024	2025
Trasf.RAS valorizzazione beni patrim. disp, offerta turistica, archeologica, eccellenze alimentari	€ 780.000,00	€ 554.710,77	€ 715.334,58
Trasf RAS misura 1.4.3 Refugium Piscatorium Bando FEAMP 2014/2021	€ 130.000,00		
Fondo Unico Regionale	€ 64.550,00	€ 41.050,00	38.550,00
Proventi derivanti da versamenti art 8 comma 5bis LR 1/2011 per realizzazione parcheggi	€ 500,00	€ 400,00	€ 400,00

La destinazione del fondo unico regionale per investimenti è suddivisa nel modo seguente:

4047/1 investimenti	2023	reimputazioni	2024	2025
20120502/1	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00
20180605/1	€ -	€ -	€ 4.000,00	€ 4.000,00
20120510/1	€ 24.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00
20910509/1	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00
20150508/1	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00
20810164/1	€ 1.500,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00
20310506/1	€ 1.000,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00
20130504/1	€ 250,00	€ -	€ 250,00	€ 250,00
20130505/1	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00
20910510/1	€ 4.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 1.000,00
20310504/1	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00
20150104/1	€ 5.000,00	€ 3.403,85	€ 5.000,00	€ 5.000,00
20160506/1	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00
20430102/1	€ 1.500,00		€ 1.500,00	€ 1.000,00
20810102/1	€ 3.000,00		€ 1.000,00	€ 1.000,00
20810151/1	€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ 1.000,00
20810507/1	€ 500,00		€ 500,00	€ 500,00
20810505/1	€ 300,00		€ 300,00	€ 300,00
20910508/1	€ 1.500,00		€ 1.500,00	€ 1.500,00
20940125/1	€ 1.500,00		€ 1.000,00	€ 1.000,00
20950101/1	€ 1.500,00		€ 1.500,00	€ 1.500,00
20960102/1	€ 500,00		€ 500,00	€ 500,00

20960111/1	€	1.000,00		€	1.000,00	€	1.000,00	
20960503/1	€	1.000,00		€	1.000,00	€	1.000,00	
20810143/1	€	3.000,00		€	3.000,00	€	3.000,00	
20620116/1	€	1.000,00		€	3.000,00	€	2.000,00	
21010101/1	€	500,00		€	500,00	€	500,00	
21050501/1	€	2.500,00		€	500,00	€	500,00	
20820101/1	€	3.000,00		€	3.000,00	€	3.000,00	
<b>totale</b>	<b>€</b>	<b>64.550,00</b>	<b>€</b>	<b>3.403,85</b>	<b>€</b>	<b>41.050,00</b>	<b>€</b>	<b>38.550,00</b>

### ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

Spese finanziate con oneri di urbanizzazione

Capitolo	Intervento	2023	2024	2025
20510701/1	Contributi per realizzazione oo.uu. edifici religiosi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20410101/1	Ristrutturazione e manutenzione straordinaria scuola materna	3.000,00	4.000,00	4.000,00
20620127/1	Fornitura e posa in opera di attrezzature sportive per arredo urbano	15.250,00	0,00	0,00
20620128/1	Lavori su fondazioni per installazione arredo urbano e sportivo	5.000,00	0,00	0,00
20820102/1	Manut.straord.impianto ill.ne pubblica	7.000,00	7.000,00	8.000,00
20940107/1	Opere idrico-fognarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20810125/1	Viabilita' rurale	10.000,00	8.000,00	8.000,00
20150111/1	Manutenzione straordinaria immobili comunali vari	30.000,00	20.000,00	20.000,00
20810163/1	Opere stradali	30.000,00	38.000,00	35.000,00
20420101/1	Manut. straordinaria scuole elementari e medie	5.000,00	6.000,00	10.000,00

### Titolo III - SPESE PER ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Non vi sono previsioni in merito a tale tipologia di spesa

### Titolo IV - RIMBORSO DI PRESTITI

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2023 risulta essere pari ad € 289.098,32. Nel corso del 2021, è stato estinto anticipatamente il mutuo posizione n. 4454934/00 acceso nell'anno 2005 presso Cassa Depositi e Prestiti per bitumatura e sistemazione stradale di alcune vie e piazze. L'ammontare del debito residuo estinto è pari ad € 67.612,05 che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, ha alleviato il peso delle spese correnti risparmiando un costo annuale di € 18.519,14.

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad € 69.975,18 per il 2023, € 21.399,49 per il 2024 ed € 22.413,83 per il 2025.

La rata per il 2023 è particolarmente alta, perché contiene la rata della CDP per la quale nel 2020 c'era stata sospensione di pagamento per emergenza COVID19.

L'art. 1 della Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), al comma 866, come modificato dal D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. 12/2019, dispone che gli enti locali possano avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, prestiti con i proventi delle alienazioni patrimoniali.

## **TITOLO VII - SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO**

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

### **IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa**

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando

l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Importanti innovazioni hanno riguardato il fondo pluriennale vincolato nel corso del 2019, ad opera del DM 01/03/2019, con la riscrittura dell'intero paragrafo 5.4 dedicato al fondo pluriennale vincolato nell'allegato 4/2 relativo al principio applicato della contabilità finanziaria; il successivo DM 01/08/2019 ha poi precisato la corretta terminologia in relazione alla disciplina del codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016).

Le modifiche hanno riguardato la possibilità di mantenere le somme stanziare per il finanziamento del primo livello di progettazione delle opere pubbliche (studio di fattibilità tecnico economico) di importo superiore ad € 40.000,00, facendole confluire nell'FPV, ancorché non ancora impegnate, a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento, con l'avvertimento che l'aggiudicazione definitiva debba avvenire entro l'esercizio successivo (diversamente le somme confluiranno nel risultato di amministrazione).

La modifica ha riguardato anche la disciplina della costituzione dell'FPV per i lavori pubblici e le corrispondenti condizioni legittimanti.

Le novità più rilevanti riguardano i seguenti aspetti:

- la necessità che l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici (tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro);

- la definizione di quali spese, contenute nel quadro economico, se attivate prima dell'avvio della procedura di individuazione dell'appaltatore, possano consentire il mantenimento del quadro economico dell'opera nell'FPV (spese per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale);

- la possibilità di mantenere nell'FPV le somme dell'intero quadro economico in presenza di un ordinato svolgimento delle attività relative ai diversi livelli di progettazione, senza soluzione di continuità tra i diversi esercizi finanziari, ed infine, delle procedure di aggiudicazione dei lavori, anche qui con l'avvertenza che, qualora l'aggiudicazione definitiva non intervenga entro l'esercizio successivo, le corrispondenti somme confluiranno nel risultato di amministrazione.

E' stata poi riscritta la norma circa la possibilità di utilizzo dei ribassi d'asta per varianti dell'opera, legandola alla rideterminazione del quadro economico entro il secondo esercizio dalla stipula del contratto con l'appaltatore, confermando la norma già compresa nell'art. 6ter del D.L. n. 91/2017.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

<b>FPV</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
FPV – parte corrente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FPV – parte capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



## *ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI*

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi. Nel caso del Comune di Santa Giusta le entrate relative al recupero dell'avazione tributaria sono considerate ormai a regime, pertanto, trattate come ricorrenti, pur accantonando per prudenza una percentuale di introiti al fondo crediti di dubbia esigibilità, come dettagliatamente illustrato nella parte iniziale della presente nota integrativa.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate 2023 riguardanti:

- alienazione di immobilizzazioni (complessivamente pari ad € 362.450,00) totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento, di cui il 10% accantonati per estinzione anticipata prestiti;
- accensioni di prestiti € 0,00;
- tassa ammissione a concorsi posti di ruolo di € 3.500,00;
- traferimento statale minori entrate IMU cinema e teatri € 415,77;
- rimborso per esenzione TASI immobili costruttori e destinati alla vendita non locali € 101,79;
- finanziamenti PNRR (per i quali esiste contropartita in spesa) € 215.810,00;
- contributo straordinario statale per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali art 16 c1 DL 115/2022;
- integrazione FSC per servizi sociali L 232/2016 art 1 c 449 € 30.000,00 (per i quali esiste contropartita in spesa);

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali previste per € 40.000,00 (per le quali esiste la contropartita in entrata).
- b) Gli oneri straordinari della gestione (sia oneri da contenzioso sia altre spese non ricorrenti di natura eccezionale ed imprevedibile) di € 6.800,00
- c) Rimborsi somme riscosse e non dovute (compresi tributi) di € 11.500,00;
- d) Acquisto e spese per progetto servizio civile di € 5.075,00
- e) Spese per sanzioni € 500,00;
- f) Rimborso spese per adozione cani € 1.000,00;
- g) Rimborso ad utenti e altre amministrazioni per somme versate in eccedenza € 500,00;
- h) Spese per protezione civile € 8.000,00;
- i) Investimenti finanziati da alienazioni (per i quali esiste contropartita in entrata) € 362.450,00;
- j) Spese per liti ed arbitrati € 400,00;
- k) Rifusione danni € 2.000,00
- l) Spese per interventi PNRR (per i quali esiste contropartita in entrata) € 215.810,00;
- m) Spese per servizi sociali L 232/2016 art 1 c 449 € 30.000,00 (per i quali esiste contropartita in entrata);

**ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.**

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

**ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI.**

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

**GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)**

<b>N.</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Classificazione</b>	<b>% di partec.</b>
1	Consorzio del Parco naturale regionale Monte Arci	Ente strumentale non partecipato ma costituito ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. N. 267/2000	
2	Abbanoa S.p.A.	Società partecipata	0,0284700
3	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese	Ente strumentale non partecipato ma costituito ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. N. 267/2000	6,20
4	Asmecom S.c.a.r.l.	Società partecipata	0,121
5	Parco Geominerario storico ambientale della Sardegna	Ente strumentale partecipato	0,125
6	Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna	Ente strumentale partecipato	0,2909
7	Fondazione Sardegna Isola del Romanico	ente strumentale partecipato dal 2021	
8	Fondazione Distretto Rrale Giudicato di Arborea	ente strumentale partecipato dal 2021	

Come indicato dalla deliberazione approvata dal Consiglio di Amministrazione 37 del 30.11.2022 di ricognizione ordinaria delle partecipazioni in società possedute dal Comune al 31.12.2021, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., si accerta come segue:

<b>N</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Classificazione</b>	<b>% di partec.</b>	<b>Indirizzo internet</b>
1	Abbanoa S.p.A.	Società partecipata	0,0284700%	<a href="http://www.abbanoa.it">www.abbanoa.it</a>
2	Asmeecom S.c.a.r.l.	Società partecipata	0,121%	<a href="http://www.asmecomm.it/">www.asmecomm.it/</a>
3	Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna	Ente strumentale partecipato	0,2909	<a href="http://www.egas.sardegna.it">www.egas.sardegna.it</a>

Nella deliberazione si prende atto che:

- non sussistono le motivazioni per l'adozione di interventi di razionalizzazione e di alienazione delle quote, in quanto relative a società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e anche perchè le quote di partecipazione detenute dal Comune sono assolutamente minime, di molto inferiori all'1%.

- le partecipazioni detenute dal Comune di Santa Giusta negli enti di presso indicati non rientrano nella ricognizione di cui all'art. 20 del T.U.S.P. in quanto:

1. Consorzio del Parco naturale regionale Monte Arci è un Consorzio di Comuni e, pertanto, esso è ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 31 del D. Lgs. N. 267/2000;
2. Il Consorzio Industriale Provinciale Oristanese (CIPOR) è espressamente definito dall'art. 3, c. 1 della L.R. n. 10/2008, un Consorzio costituito ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. N. 267/2000;
3. Il Consorzio del Parco geominerario storico-ambientale della Sardegna è definito, dall'art. 4 del Decreto del Ministro dell'Ambiente del 16.10.2001, come un consorzio avente personalità giuridica di diritto pubblico assimilato agli enti di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168;

## RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. In particolare, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura.

L'art. 1 comma 775 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) 775 ha disposto in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, che gli enti locali possano approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023. Come indicato nella tabella del risultato presunto di amministrazione, per il Comune di Santa Giusta ammonta complessivamente ad €: 5.931.929,38, così suddivisa

<b>1) Determinazione del risultato di amministrazione al 31/12/2022</b>		
(+)	<b>Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2022</b>	5.436.600,57
(+)	<b>Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2022</b>	1.738.374,06
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2022	6.802.733,38
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2022	7.944.947,41
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2022	0,00
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2022	41.999,98
+	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2022	0,00
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2023</b>	6.074.760,48
+	Entrate presunte per il restante periodo dell'esercizio 2022	
-	Uscite presunte per il restante periodo dell'esercizio 2022	
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2022	
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2022	
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2022	142.831,10
=	<b>A) Risultato di amministrazione al 31/12/2022</b>	<b>5.931.929,38</b>

<b>2) Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2022</b>	
<b>Parte accantonata</b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022	1.236.045,80
Fondo per contenzioso	600.000,00
Altri vincoli	277.330,75
<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>2.113.376,55</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	7.629,81
Vincoli derivanti da trasferimenti	2.193.564,08
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	434.271,20
Altri vincoli	204.786,63
<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>2.840.251,72</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	
<b>D) Totale destinata a investimenti</b>	<b>43.181,00</b>
<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>935.120,11</b>
<b>3) Utilizzo quote vincolate / accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022</b>	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	1.457,83
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	105.843,34
Utilizzo quote accantonate	20.000,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli da specificare	0,00
<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>127.301,17</b>

L'elenco analitico dei vincoli è riportato nella nota integrativa che, come previsto dal principio contabile punto 9.11.5 della programmazione, provvede altresì ad illustrarli nel caso in cui vi sia anche applicazione al bilancio di previsione di avanzo presunto relativamente a fondi accantonati o vincolati, ai sensi dell'art. 187, comma 3, del TUEL.

**ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE.**

Si riporta, come richiesto al punto 9.7 del principio della programmazione, l'elenco analitico dei vincoli, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente, come analiticamente rappresentati dall'allegato a/2.

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle legge statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esempificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato.

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente

non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio)".

Si riporta, infine l'elenco analitico dei capitoli di spesa finanziati da un unico capitolo di entrata vincolata, che nell'allegato a/2 sono stati aggregati in un'unica voce, secondo lo schema dell'allegato a/2 medesimo.

### Vincoli stabiliti da trasferimenti

Vincoli stabiliti da trasferimenti				
	Numero capitolo	Descrizione capitolo		
Voce 6	10520109/1	Rimborso spese personale per progetto ITINERA ROMANICA +		
	10520110/1	indennita' aggiuntive al personale per progetto ITINERA ROMANICA +		
	10520210/1	acquisto beni vari nell'ambito del progetto ITINERA ROMANICA +		
	10520324/1	prestazioni professionali specialistiche nell'ambito del progetto ITINERA ROMANICA +		
	10520325/1	servizi vari nell'ambito del progetto ITINERA ROMANICA+		
	10520326/1	rimborso spese viaggio nell'ambito del progetto ITINERA ROMANICA+		
	20520118/1	Acquisto attrezzature varie nell'ambito del progetto Itinera Romanica +		
	20520117/1	Interventi vari su beni di terzi (opere per il culto), nell'ambito del progetto ITINERA ROMANICA+		
	10520331/1	Servizi vari per attuazione progetto ITINERA ROMANICA +, finanziati con avanzo vincolato da E 2100/1		
Voce 2	Numero capitolo	Descrizione capitolo		
	20520116/1	Recupero stalle ex genio civile per laboratorio di restauro esposizione tempor. reperti archeologia subacquea		
	20710103/1	Recupero antichi edifici magazzini+officina genio civile ed ex ANAP,realizzazione spazio degustazione+vendita		
	207010104/1	Recupero ex scuola borgata di Cirras-secondo nucleo dell alberghi diffuso, finanziato da trasf RAS		
	20710107/1	Recupero ex scuola borgata di Cirras		
	20710106/1	Recupero antichi edifici magazzini+officina genio civile+ ex		

	20520602/1	Prestazione professionale recupero stalle ex genio civile archeologia subacquea,		
Voce 3	20820120/1	Interventi di efficientamento energetico e microreti misura 4.3.1 Scuola elementare		
	20820121/1	Interventi di efficientamento energetico e microreti misura 4.3.1 Municipio		
	20820122/1	Interventi di efficientamento energetico e microreti misura 4.3.1 Scuola media		
Voce 4	20820117/1	Interventi di efficientamento energetico e microreti misura 4.1.1 Scuola elementare		
	20820118/1	Interventi di efficientamento energetico e microreti misura 4.1.1 Municipio		
	20820119/1	Interventi di efficientamento energetico e microreti misura 4.1.1 Scuola media		
Voce 7	10520807/1	Spese per rete intercomunale associazione itinerario romanico in Sardegna		
	10520327/1	Servizi vari per rete intercomunale Associazione itinerario romanico in Sardegna		
	10520332/1	Prestazioni professionali varie nell'ambito del progetto ITINERARIO ROMANICO in SARDEGNA		
	10520328/1	Rimborsi diversi per rete intercomunale associazione itinerario romanico in Sardegna		
	10520211/1	Acquisti vari per rete intercomunale associazione itinerario romanico in Sardegna		
Voce 12	20150120/1	Lavori di ampliamento centro servizi PIP		
	20150604/1	Prestazioni professionali per ampliamento centro servizi PIP		
Voce 11	10180112/1	Compensi per lavoro straordinario VVUU durante emergenza COVID 19		
	10180322/1	Spese per servizi di sanificazione ambienti		
	10180208/1	Acquisto dispositivi sanitari di protezione COVID 19		
Voce 9	10150107/1	Spese per il personale impiegato nel progetto regionale GRITTACCESS 2014/2020 -Itinerario romanico e musei		
	10510318/1	Rimborso spese viaggio progetto regionale GRITTACCESS 2014/2020 Itinerario romanico e musei		



	10510319/1	Consulenze e servizi vari per progetto regionale GRITTACCESS 2014/2020 Itinerario romanico e musei		
	20510602/1	Prestazioni professionali progetto regionale GRITTACCESS 2014/2020 Itinerario romanico e musei		
	20510511/1	Acquisto attrezzature nell'ambito del progetto regionale GRITTACCESS 2014/2020 Itinerario romanico e musei		
Voce 13	20820602/1	Prest professionali su opere in materia di efficientamento e sviluppo sostenibile L.160/2019		
	20820125/1	Interventi su opere pubbliche in materia di efficientamento e sviluppo sostenibile L.160/2019		
<b>Vincoli da principi contabili</b>				
Voce 10	<b>Numero capitolo</b>	<b>Descrizione capitolo</b>		
	10180323/1	Servizi vari nell'ambito della prevenzione epidemia COVID		
	10180209/1	Acquisto dispositivi vari anti COVID19		
	20120516/1	Acquisto hardware per uffici comunali- emergenza corona virus		
	20150509/1	Acquisto attrezzature (termoscanner, etc) da destinare agli immobili comunali per emergenza COVID 19		
	10120329/1	Spese per concorsi e selezioni del personale, finanziate con avanzo vinc da entrata 2103/1		
	20120517/1	Acquisto hardware per uffici comunali- emergenza covid (av vinc E 2103/1)		
<b>Vincoli derivanti da OOUU</b>				
Voce 5	<b>Numero capitolo</b>	<b>Descrizione capitolo</b>		
	20150111/1	Manutenzione straordinaria immobili comunali vari		
	20810163/1	Opere stradali		
	20820102/1	Manut.straord.impianto ill.ne pubblica		
	20620124/1	Manut straordinaria impianti sportivi		
	20810153/1	Manutenzione straordinaria segnaletica stradale		
	20820124/1	Lavori di urbanizzazione primaria per illuminazione pubblica		
	20940107/1	Opere idrico-fognarie		

## AVANZO VINCOLATO

In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011 (con riferimento alle Regioni), le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, ed anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente il risultato di amministrazione presunto, aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

Ai sensi del comma 897 della legge di bilancio 2019, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Il successivo comma 898 prevede che, nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Come previsto dal principio contabile punto 9.11 della programmazione, si da evidenza dei vincoli, degli accantonamenti e delle destinazioni posti al risultato presunto di amministrazione 2021, considerato che il bilancio di previsione 2022/204 prevede l'utilizzo delle quote vincolate, accantonate e/o destinate del risultato di amministrazione 2021.

Il Comune di Santa Giusta ha previsto l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2023 dell'avanzo presunto vincolato per € 127.301,17 mediante variazioni al bilancio in esercizio provvisorio. Si riporta nel prospetto sottostante il dettaglio dei capitoli di spesa di natura corrente e in conto capitale finanziati con l'avanzo vincolato presunto 2022:

<b>Responsabile di servizio</b>	<b>Tipologia di spesa (corrente, investimento)</b>	<b>Capitolo di spesa</b>	<b>Pratica numero</b>	<b>Oggetto della spesa</b>	<b>Importo applicato al Bilancio 2023</b>
SOCIALE	corrente	11040577/1	del GC 13/2023	Rimborso spese a favore degli utenti nell'ambito del programma regionale "Mi prendo cura ", av vinc da Entrata 2116/1	€ 1.523,04
amministrativo	corrente	11040593/1	del GC 13/2023	L. 431/88 art 1 Fondo nazionale per il sostegno abitazioni in locazione- av vinc da finanz RAS E 2041/2	€ 55.579,72
finanziario	corrente	10120331/1	del GC 13/2023	Compensi per componenti commissioni di concorso finanz CON AVANZO VINC DA ENTRATA 2103/1	€ 1.457,83
<b>Totale avanzo di amministrazione vincolato applicato alla parte corrente del Bilancio 2023</b>					<b>€ 58.560,59</b>
amministrativo	corrente	10120332/1	del GC 17/2023	Utenze e canoni finanziati con avanzo accantonato	€ 20.000,00
<b>Totale avanzo di amministrazione vincolato applicato agli investimenti del Bilancio 2023</b>					<b>€ 20.000,00</b>
<b>Responsabile di servizio</b>	<b>Tipologia di spesa (corrente, investimento)</b>	<b>Capitolo di spesa</b>	<b>Pratica numero</b>	<b>Oggetto della spesa</b>	<b>Importo applicato al Bilancio 2023</b>
Tecnico	investimenti	20820131/1	del GC 13/2023	Interventi di efficientamento energetico e microreti misura 4.1.1 Scuola media, elementare e municipio (avanzo vinc E 4304/1)	€ 48.740,58
<b>Totale avanzo di amministrazione vincolato applicato agli investimenti del Bilancio 2023</b>					<b>€ 48.740,58</b>
<b>TOTALE GENERALE AVANZO 2022 APPLICATO AL BILANCIO 2023</b>					<b>€ 127.301,17</b>

## EQUILIBRI COSTITUZIONALI

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti originariamente dal trattato di *Maastricht* relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, dalle disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ed in ultimo dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, stipulato il 2 marzo 2012 (e ratificato dall'Italia con legge 23 luglio 2012, n. 114), ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018 ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.

La commissione Arconet ha chiarito che, con riferimento al prospetto degli equilibri di cui all'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò premesso, si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto.

Il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è pertanto desumibile, in sede di preventivo, dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, cui si rinvia, sottolineando che gli aggregati andranno costantemente monitorati in corso d'anno, con particolare riferimento all'incidenza delle nuove voci rilevanti introdotte con il Decreto MEF del 01/08/2019.

Per quanto concerne il rispetto degli equilibri di bilancio richiesti ai sensi della Legge n. 145/2018, si rinvia all'apposita sezione: la verifica finale verrà eseguita in sede di rendiconto.

## LIMITI DI SPESA

Ai fini della predisposizione del Bilancio di previsione 2023/2025 trovano ancora applicazione i seguenti tagli di spesa

Norma	Spesa contingentata	Limite
Art. 1, co. 146, Legge n. 228/2012	Incarichi di consulenza informatica	Vietati
Art. 1, co. 512 ss. gg., L. 208/2015	Spese per l'informatica	50% della media sostenuta nel triennio 2013-2015
Art. 14, d.l. 66/2014	Spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 4,2% spesa di personale risultante dal conto annuale 2012 (se spesa personale inferiore a 5ml di €)</li> <li>➤ 1,4% spesa di personale risultante dal conto annuale 2012 (se spesa personale pari o superiore a 5ml di €)</li> </ul>
Art. 9, co. 28, d.l. 78/2010	Spesa per lavoro flessibile	50% spesa anno 2009 (o triennio 2007-2009 se nel 2009 non è stata sostenuta alcuna spesa) (100% per enti in regola con art. 1, co. 557, L. n. 296/2006)
Art. 7, co. 5-bis, d.lgs. 165/2001 e art. 22, co. 8, d.lgs. 75/2017	Incarichi di co.co.co.	Vietati
Art. 1, co. 557-quater e 562, l. 296/2006	Spesa di personale	Media 2011-2013 per comuni sopra i 1.000 ab Spesa 2008 per comuni fino a 1.000 ab e unioni di comuni

Nella Legge n. 208/2015 sono indicati i modi operativi attraverso i quali la pubblica amministrazione è tenuta a perseguire il risparmio di spesa, prevedendo:

- la redazione di un Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, all'interno del quale è stato inserito un elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente: tale piano è stato pubblicato in data 31/05/2017 e rappresenta il documento di programmazione delle spese ICT per le pubbliche amministrazioni, ma anche lo strumento per definire il percorso di attuazione del "Modello Strategico di evoluzione del sistema informativo della PA";

- la programmazione degli acquisti di beni e servizi per l'informatica da parte di Consip o del soggetto aggregatore interessato;

- il raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla legge in ordine al risparmio di spesa annuale.

Il Comune di Santa Giusta ha pertanto effettuato la ricognizione delle spese correnti del settore informatico sostenute nel triennio 2013-2015, da cui è emerso che la spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, ammonta ad € **26.825,45**.

Il bilancio 2023/2025 tiene conto di tale nuovo vincolo (50%), e pertanto la spesa corrente stanziata nel triennio per il settore informatico ammonta ad € **13.412,72**

In merito al limite di spesa per incarichi di studio, ricerca e consulenza, occorre rispettare le disposizioni dell'art 14 DL 66/2014 (4,2% delle spese del personale destunte da conto annuale 2012).

I limiti indicati nella tabella suesposta sono rispettati per il Comune di Santa Giusta, come indicato nel seguente prospetto:

OGGETTO	AMMONTARE RIDUZIONE	SPESA DI RIFERIMENTO (A)	RISPARMIO* (B)	SPESA MASSIMA CONSENTITA NEL 2023	SPESA MAX PREVISTA PER IL 2023
Spese informatiche	50%	26.825,45	13.412,73	13.412,73	13.412,73
Incarichi studio e consulenza	ART 14 dl 66/2014 (4,2% SPESA PERSONALE CONTO ANNUALE 2012)	1.249.745,00	52.489,29	52.489,29	0,00
Spese di sponsorizzazione	Nessuna spesa	-	-	-	0,00
<b>Totale GENERALE</b>		<b>34.795,45</b>	<b>20.585,73</b>	<b>14.050,33</b>	<b>13.712,73</b>

## IL PNRR NEL COMUNE DI SANTA GIUSTA

In merito al PNRR, il Comune ha ottenuto i seguenti finanziamenti:

Nome del progetto o CUP	Azioni attivate/da attivare <sup>(1)</sup>	Missione	Componente	Linea d'intervento	Termine previsto dal cronoprogramma dell'intervento approvato	Importo	Fase di Attuazione
(a)	(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
E11C22001070006	Interventi da attivare	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	M1.C1. - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	M1.C1.I1 - 1. Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione	31/12/2024	77.897,00	Programmazione
E11F22003260006	Interventi da attivare	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	M1.C1. - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	M1.C1.I1 - 1. Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione	31/12/2024	23.147,00	Programmazione
E11F22004650006	Interventi da attivare	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	M1.C1. - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	M1.C1.I1 - 1. Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione	31/12/2024	32.171,00	Programmazione
E11F22004240006	Interventi da attivare	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	M1.C1. - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	M1.C1.I1 - 1. Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione	31/12/2024	79.922,00	Programmazione
E51F22003820006	Interventi da attivare	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	M1.C1. - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	M1.C1.I1 - 1. Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione	31/12/2024	2.673,00	Programmazione
E13D20001250001	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M2. Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica	M2.C4. - Tutela del territorio e della risorsa idrica	M2.C4.I2 - 2. Prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio	30/06/2023	50.000,00	Conclusione
E18I21000150001	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M2. Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica	M2.C4. - Tutela del territorio e della risorsa idrica	M2.C4.I2 - 2. Prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio	31/03/2023	100.000,00	Conclusione
E19D22000410006	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	M2. Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica	M2.C4. - Tutela del territorio e della risorsa idrica	M2.C4.I2 - 2. Prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio	30/06/2023	50.000,00	Conclusione

E' inoltre prevista l'assegnazione per incarichi di collaborazione ai professionisti per € 345.296,07 suddivisi nel triennio 2023/2025, in quanto la durata è di 36 mesi.

**La Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario  
Dott.ssa Silvia Spiga**